SODALITIUM

N. 13 Anno IV - Semestre I - n. 1 - Maggio 1987

Periodico - Organo Ufficiale dell'Associazione Mater Boni Consilii - Via Massimo d'Azeglio, 12
10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011-625482 - C/CP 24681108 - Dir. resp.: *don Franco Munari*
Sped. abb. post. Gr. IV (70) - Aut. Trib. di Ivrea N. 116 del 24-2-84 - Stampa: TLC grafica - Torino

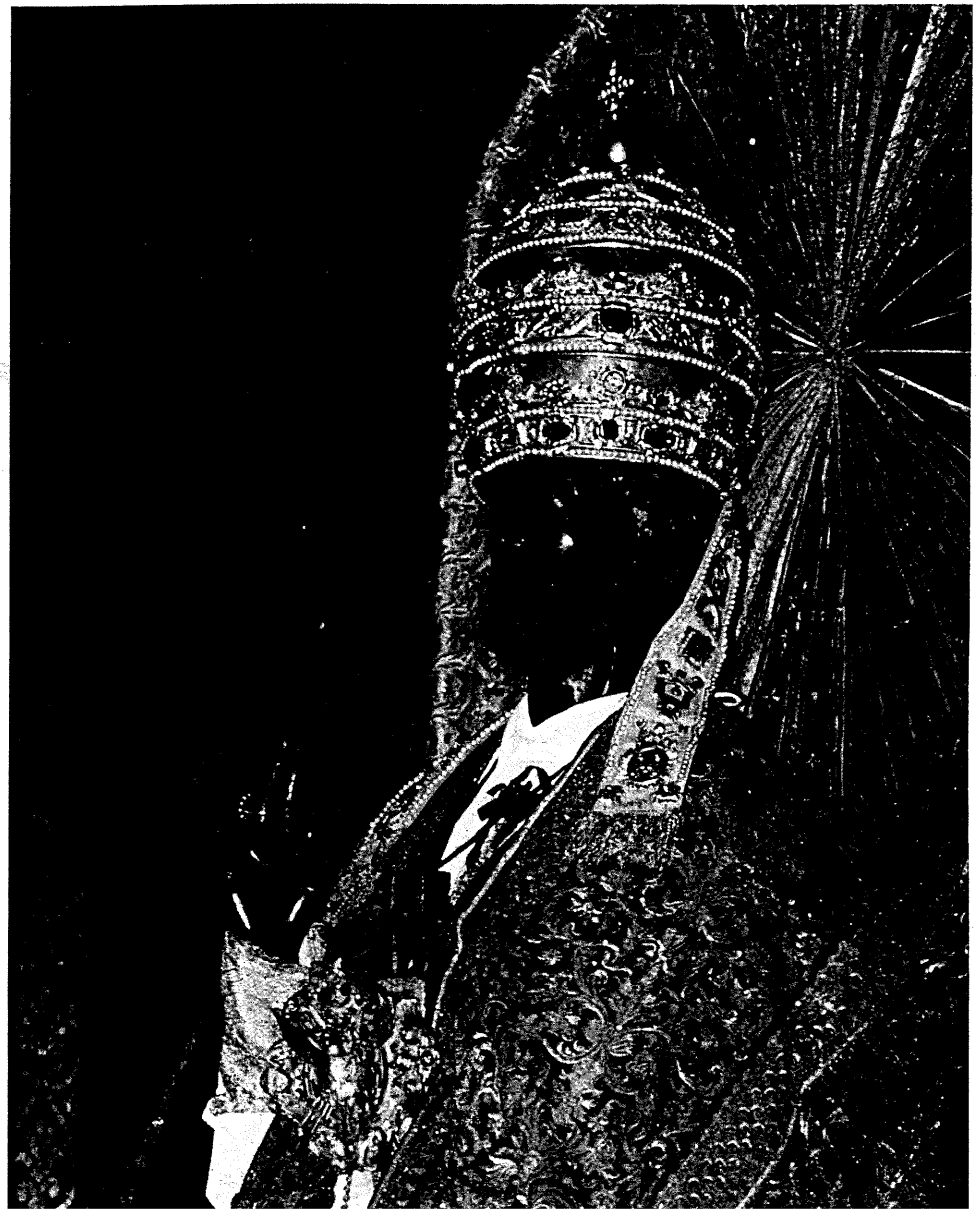

SOMMARIO

Editoriale	Pag. 2
Ammenda Pubblica	Pag. 3
Attualità - Il problema dell'autorità	Pag. 4
Intervista: Mons. Guérard des Lauriers	Pag. 16
Vita dell'Istituto - La casa di Orio	Pag. 31

Editoriale

Con l'aiuto di Dio, dopo oltre un anno dedicato all'approfondimento delle ragioni teologiche che ci hanno imposto il distacco dallo "pseudo-tradizionalismo" di tendenza settaria, iniziamo la pubblicazione di una serie di articoli che preciseranno la nostra posizione, perdurante l'attuale tempesta ecclesiale.

Come preambolo a ciò, necessariamente, sottoscriviamo una ritrattazione pubblica concernente dei gravi errori dottrinali da noi veicolati automaticamente *in quanto* allora membri della Fraternità S. Pio X. Vorremmo non aver mai collaborato alla diffusione di simili erronee opinioni, ma per noi stessi il cammino di chiarificazione dottrinale ha richiesto del tempo e grande disponibilità intellettuale nel saper rinunciare a precedenti convincimenti, solo recentemente verificati e da doversi rifiutare in quanto non suffragati dalla sana teologia cattolica. Speriamo nella benevolenza di chi ci ha dato fiducia e nel perdono.

Il cuore di questo numero di Sodalitium è costituito da una nostra intervista esclusiva con Mons. Guérard des Lauriers, il vescovo domenicano che da quasi dieci anni ha elaborato una profonda tesi teologica di analisi della crisi attuale e di indicazione dell'esatta attitudine dottrinale da tenersi.

Ringraziamo vivamente Mons. Guérard per le gentili espressioni usate verso il nostro Istituto; esse ci sono tanto più care in quanto provengono da un eminente teologo e da un sacerdote di grande fede, che non ha temuto accuse infamanti e persecuzioni pur di rimanere coerente con i convincimenti imperatigli dalla virtù di fede.

Infine, con un articolo di don Ricossa, introduciamo i differenti argomenti che tratteremo per esteso nei prossimi numeri. Pur comprendendo una certa aridità e le difficoltà di intelligenza suscitate da queste dissertazioni dottrinali, invitiamo voi tutti, cari fedeli e lettori, a leggere e rileggere con attenzione i testi in oggetto. Si vedrà che, dopo aver genericamente sondato il tutto, ritornando con pazienza sui punti più oscuri, si inizierà ad intravvedere il quadro complessivo. Ne va della nostra fede, e quindi della nostra salvezza, nella vicenda che noi tutti viviamo.

"Justus ex fide vivit". Mai come ora la parola di S. Paolo ha saputo sintetizzare l'essenziale a cui siamo tenuti.

Concludendo, concedetemi un pensiero personale di ringraziamento al Signore e alla Madre del Buon Consiglio per il tangibile soccorso prestatoci.

Il nostro Istituto, con l'ingresso di Suor Margherita Spagna, e la prossima professione dei chierici Carmona e Giugni, è giunto oramai a quota 8. Inoltre, da qualche mese, nei locali caritatevolmente prestatici da una cara coppia di coniugi, hanno avuto inizio i corsi di preparazione al sacerdozio. Che dire, se non Deo gratias?

Non siamo neppure intimoriti dalla nostra non facile situazione economica. Pur contando sulle medesime entrate, abbiamo visto raddoppiarsi le spese, sia a causa della Casa di formazione di Orio, sia per l'apertura dei nuovi centri di Messa ad Annecy (Francia) a Marano Vicentino (Vicenza) e a Firenze, tutti lontani da Torino.

Emulando il Cottolengo, che la sera si liberava dal denaro superfluo, confidando ciecamente nella Provvidenza per l'indomani, affidiamo i nostri bisogni, oramai gravi ed urgenti, a S. Giuseppe, che mai ci ha abbandonati.

Vogliate tutti accettare, benchè in ritardo, la benedizione pasquale, con l'augurio che a Voi come a noi il Signore conceda la forza di saper sempre seguire la via che non il mondo, nè il compromesso, ma la Croce ci indica. In Cruce salus.

don Franco Munari

AMMENDA PUBBLICA

I sottoscritti don Franco Munari, don Francesco Ricossa, don Curzio Nitoglia e don Giuseppe Murro, ottemperando agli insegnamenti della morale cattolica, che insegna la necessità della ritrattazione pubblica a seguito della diffusione di dottrine erronee circa la fede o i costumi, dichiarano di fare

— AMMENDA PUBBLICA —

per aver insegnato, o comunque lasciato implicitamente credere come conformi alla verità, nel periodo 1982-1985, durante la loro appartenenza alla Fraternità S. Pio X, i seguenti errori:

1) il Pontefice romano gode dell'infallibilità solamente quando insegna "ex cathedra" (cioè definisce dei dogmi).
2) Il Magistero ordinario ed universale della Chiesa non è infallibile.
3) Il Concilio Vaticano II, in quanto concilio pastorale e non dogmatico, non può essere infallibile.
4) È lecito e doveroso disubbidire ordinariamente all'insegnamento dottrinale, morale e liturgico dell'Autorità legittima (Papa e Vescovi) pur riconoscendo alla stessa Autorità tutti i poteri che le sono propri secondo la divina costituzione della Chiesa.
5) È possibile che l'Autorità legittima (il Pontefice romano) promulghi ed imponga alla Chiesa universale delle leggi (rito della Messa, dei Sacramenti, Codice di diritto canonico) contenenti degli errori, delle eresie o comunque nocive al bene delle anime.
6) È possibile che un autentico Pontefice romano, vero Vicario di Cristo, sia al tempo stesso scismatico, apostata, in rottura con la Tradizione, e che i suoi atti siano da considerarsi nulli.

Le presenti erronee dichiarazioni feriscono mortalmente il dogma cattolico concernente la divina costituzione della Chiesa, il Suo Magistero, l'infallibilità della Chiesa e del Pontefice romano.

A chiunque ne fosse rimasto scandalizzato, i signatari della presente pubblica ammenda chiedono perdono e preghiere, assicurando che, con l'aiuto di Dio, mai più si ripeteranno simili errori.

In fede.

don Franco Munari
don Francesco Ricossa
don Curzio Nitoglia
don Giuseppe Murro

ATTUALITÀ

I. INTRODUZIONE AL PROBLEMA DELL'AUTORITÀ

di don Francesco Ricossa

È passato più di un anno da quando abbiamo annunciato e spiegato, con il "Comunicato ai fedeli" del 6 gennaio 1986, la nostra separazione dalla Fraternità San Pio X avvenuta il 18 dicembre 1985. A 1987 avanzato, qual'è il punto della situazione per il nostro piccolo Istituto, per il "mondo tradizionalista" e, soprattutto, per la Chiesa?

Nel Comunicato del 6 gennaio denunciavamo nel pragmatismo il difetto principale (e pertanto la debolezza) della Fraternità San Pio X. Questo pragmatismo si caratterizzava e si caratterizza in una voluta carenza nell'affrontare i problemi dottrinali con studi adeguati. Ne risultano conseguenze una più deleteria dell'altra: dichiarazioni contraddittorie, oscillanti ed ambigue (1) causa di tante e dolorose scissioni, gravi errori dottrinali (come la negazione dell'infallibilità del magistero ordinario ed universale della Chiesa, di cui al n. 12 di "Sodalitium") ed ancora più gravi attitudini pratiche (2).

Nello stesso comunicato facevamo una promessa: quella di meglio studiare le questioni attuali e di Fede, proprio per evitare di (ri)cadere nell'errore da noi denunciato: privilegiare la prassi sui principi per finire per adattare i principi alla prassi, abusivamente chiamata "pastorale", come se la pastorale non fosse fondata sulla Verità (3) e non abbia promesse di vittoria che a condizione di mantenersi nella Verità (4).

Per parlare in soldoni, non si deve adattare la Fede al proprio comodo e Dio al proprio io. Dobbiamo tornare, in questi tempi d'incertezza e di anarchia, ai princìpi, alla dottrina, al primato della Fede. Non neghiamo che il compito è arduo. Arduo in se stesso: si tratta di pronunciarsi su questioni importanti, anzi vitali per la Chiesa ed ogni singolo credente. Arduo poi anche accidentalmente, cioè riguardo ai fedeli. Essi non sono più abituati al primato della Fede e del rigore dottrinale ma sono vittime di una inconscia protestantizzazione consistente nell'inventarsi, magari a lato della Chiesa e del suo magistero, una "religione" adatta al proprio gusto e frutto della propria volontà, sia essa progressista (per i più) sia essa "tradizionalista" (per la minoranza). Guai a cercare di risvegliarli da questo dolce sonno ed illusione, che essi preferiscono alla realtà (5).

Lo scopo di questo articolo, quindi, in linea di continuità con gli editoriali dei due numeri precedenti di "Sodalitium", è di inquadrare la situazione attuale della Chiesa e della autorità dando ai fedeli una prima idea dei problemi posti dalla crisi e dei principi che presiedono alla loro soluzione e legittimano la loro (e nostra) azione.

Volontariamente e necessariamente mi dovrò limitare ad introdurre il lettore in questo tema. Ad un esame più dettagliato delle prove, delle obiezioni, degli argomenti collegati il nostro bollettino dedicherà i prossimi numeri.

Schema dell'articolo

Per maggiore facilità riassumo schematicamente il presente articolo.

1) Un fatto storico. L'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II (Giovanni XXIII, 11.X.1962) e la promulgazione dei suoi documenti (Paolo VI, 4.XII.1963-8.XII.1965). Un'altro dato di fatto: la costante applicazione dell'insegnamento del Concilio fatta dall'autorità nella dottrina, nella disciplina e nelle relazioni quotidiane con le altre confessioni religiose o coi poteri civili (ad es.: per le confessioni religiose, i vari "fatti" ecumenici, come le cerimonie comuni nella Cattedrale di Canterbury, nel tempio luterano e nella sinagoga di Roma, la visita e l'appoggio al Consiglio ecumenico delle Chiese ed alla comunità di Taizè, i riti pagani "concelebrati" in Africa, India ed Oceania, l'incontro di Casablanca coi mussulmani e quello, riassuntivo, di Assisi; per i poteri civili: l'ostpolitik verso i paesi dell'est e la riforma in senso laicista dei concordati nei paesi occidentali cattolici).
Tra le applicazioni del Concilio mi limiterò ad esaminare:
° La Riforma liturgica, voluta da Paolo VI e specialmente il Nuovo Messale (N.O.M.) del 1969.
° Il nuovo Codice di Diritto Canonico, edito da Giovanni Paolo II nel 1983.

2) Una questione di diritto: almeno alcuni documenti del Concilio, la riforma liturgica e quella canonica avrebbero dovuto, di diritto, essere garantiti dall'infallibilità della Chiesa e quindi essere accettati come tali da tutti i fedeli.

3) Un secondo dato di fatto. Una minoranza di Vescovi, sacerdoti e fedeli non ha accettato, almeno in pratica e spesso in principio, l'insegnamento e la disciplina di cui sopra, vo-

luta dall'autorità, È il fenomeno chiamato, impropriamente, "tradizionalismo". "La critica dei tradizionalisti non riguarda principalmente degli abusi commessi da membri della Chiesa discente e neppure delle deviazioni di parti più o meno estese dell'Episcopato. Concerne innanzitutto ed essenzialmente la (critica) degli errori e deviazioni contenute nel concilio stesso e poi nelle riforme ufficiali che han fatto seguito, (particolarmente in materia di liturgia e di sacramenti) come pure dei testi di Paolo VI e di Giovanni Paolo II che si attribuiscono il ruolo di applicare il concilio" (Abbè Bernard Lucien. La situation actuelle de l'autorité dans l'Eglise. La Thèse de Cassiciacum. Documents de Catholicité 1985).

4) Alla luce di questi tre punti sono evidenti le domande che ogni cattolico si deve porre:

° Tra l'insegnamento tradizionale della Chiesa e quello del concilio e postconcilio c'è contraddizione (evoluzione eterogenea) come dicono i tradizionalisti oppure uno sviluppo omogeneo, come sostiene, ad esempio, il Card. Ratzinger?

° Se i tradizionalisti hanno ragione, come spiegare il venir meno dell'autorità laddove essa avrebbe dovuto essere divinamente assistita?

° Qual'è infine, ed in conseguenza, la situazione di detta autorità che impegna la sua responsabilità ufficiale in cambiamenti inaccettabili per la fede cattolica?

Importanza della questione

Occorre sottolineare l'importanza di queste tre domande e delle loro rispettive risposte. Molti "tradizionalisti" infatti (e tra di loro, non solo dei semplici fedeli...) sostengono che bisogna semplicemente "fare come prima (del Concilio)": porsi ulteriori domande è inutile e controproducente, poichè turberebbe molte coscienze (ignorantemente) tranquille. Contro questa attitudine e mentalità dobbiamo chiederci: veramente il Concilio è contro la fede? Com'è possibile questa eventualità alla luce dell'infallibilità della Chiesa? Qual'è allora la legittimità dell'autorità in questo caso? Dalla soluzione al primo quesito dipende naturalmente il fatto di porsi gli altri due (infallibilità e quindi autorità): non c'è nessun problema se non esiste nessuna vera deviazione. Sarebbe la soluzione più facile, bella e rassicurante ma, come vedremo, ha il difetto capitale di essere falsa, cioè di non corrispondere alla realtà.

Riguardo alla prima domanda tutti i veri "tradizionalisti" (6) sono concordi nel sostenere che vi è opposizione tra l'insegnamento e la disciplina della Chiesa e l'insegnamento e la disciplina conciliare e postconciliare. "Tutti i tradizionalisti", cioè anche, dopo qualche esitazione, Mons. Marcel Lefebvre e Mons. Antonio de Castro Mayer. Essi infatti hanno denunciato non solo degli abusi, non solo degli errori in parti più o meno estese dell'episcopato, ma degli "errori per non dire delle eresie" o addirittura l'apostasia da parte del concilio e di chi lo ha voluto applicare con autorità, ovvero Paolo VI e Giovanni Paolo II (7).

Per chi ammette questa posizione è ineluttabile porsi le altre due domande le cui soluzioni si illuminano vicendevolmente: com'è possibile l'errore in chi dovrebbe essere divinamente assistito? qual'è l'autorità di chi impegna la propria responsabilità in tali e tanti errori?

Nel rispondere a queste ulteriori domande, tuttavia così capitali, i "tradizionalisti" si dividono, ed anzi l'attitudine di molti di essi è di eluderle.

Vogliamo, col presente articolo, far capire che il problema dell'autorità (di Paolo VI ieri e di Giovanni Paolo II oggi, nonchè del Concilio Vaticano II) non può essere evitato o rinviato ma deve essere risolto.

È capitale risolvere il problema dell'autorità per tre motivi (tra gli altri) che espongo in ordine di crescente importanza:

1) Per un motivo che potremmo chiamare apologetico: le uniche ma terribili obiezioni mosse ai tradizionalisti sono quelle di negare, almeno in pratica, l'infallibilità della Chiesa e/o del Papa, o perlomeno di opporsi al Papa che è il Magistero vivente. Da questo punto di vista non si può rispondere con un'alzata di spalle all'obiezione del Card. Ratzinger: "Ma perchè (obbedire) ai Papi fino a Pio XII e non oltre? Forse che l'obbedienza alla Santa Sede è divisibile secondo le annate o secondo la consonanza di un insegnamento alle proprie convinzioni già stabilite?" (Rapporto sulla fede. Ed. Paoline. 1985).

2 Per una necessità di ordine pratico, cioè dell'azione, e quindi di ordine morale.
Come si può lecitamente e moralmente agire in disobbedienza continua, abituale e totale ad una autorità riconosciuta come legittima? L'ipotesi di consacrazioni episcopali contro la volontà della Santa Sede ripetutamente ed ancora recentemente avanzata da Mons. Lefebvre non è che il caso più clamoroso e lampante di una lunga serie di atti che necessitano anteriormente, per essere morali, una soluzione del problema dell'autorità nella Chiesa.

3) Per una necessità di ordine dottrinale. Riconoscere o meno il fatto dogmatico della legittimità di Paolo VI, Giovanni Paolo II e del Concilio Vaticano II comporta molteplici conseguenze dottrinali (e disciplinari).

Infine, per quei "tradizionalisti" che proclamano il "dovere della disobbedienza" e negano l'urgenza di risolvere cattolicamente (e sinceramente) la questione dell'autorità, presento un argomento riassuntivo e convincente. È un dato di fatto che i "tradizionalisti", per difendere la Fede, non si sottomettono a Giovanni Paolo II come non si sottomisero a Paolo VI. Ora, Bonifacio VIII ha infallibilmente definito che "è del tutto necessario alla salvezza, per ogni umana creatura, essere sottomessa al Romano Pontefice" (Bolla Unam Sanctam). Cosa rispondono i teorici del "dovere di disobbedire"?. (8)

II. SVILUPPO O CONTRADDIZIONE?

Dopo aver posto il problema è necessario analizzare i singoli punti. Premetto le seguenti osservazioni:

a) dato i limiti di questo lavoro la trattazione sarà non esauriente. Rinvio pertanto per completezza a degli studi già pubblicati o a successivi articoli che speriamo di pubblicare.

b) Benchè prenda le mosse dal Concilio Vaticano II non voglio negare che già da prima i nemici della Chiesa abbiano tentato di attaccarla dal di dentro e che, **storicamente**, le radici della crisi siano più antiche. Tuttavia solo dal Concilio si pone un problema strettamente dottrinale.

c) Mi limito ad esaminare brevemente alcuni aspetti del Concilio, della riforma del Messale e del codice di diritto canonico. Ciò non esclude un ampliamento della critica in altra sede.

Le posizioni a confronto

Varie risposte sono state date alla prima delle nostre tre domande: "tra l'insegnamento tradizionale della Chiesa e quello del Concilio e del postconcilio c'è opposizione di contraddizione oppure un legittimo sviluppo della dottrina?"

a) I cattolici fedeli alla Tradizione rispondono affermativamente. Il Vaticano II ha rotto con la Tradizione della Chiesa, almeno su certi punti; il nuovo messale è "favens heresim" come minimo (cioè favorevole all'eresia) ed il nuovo codice contiene "errori se non eresie". (9)

b) La posizione "ufficiale", per così dire, afferma invece che tra il magistero tradizionale e l'attuale insegnamento non c'è contraddizione ma sviluppo, dovuto alle mutate condizioni storiche. Tra i sostenitori di questa tesi, alcuni giudicano il Concilio "una nuova Pentecoste", dagli effetti solamente benefici, altri ammettono nel postconcilio non degli errori dottrinali ma una crisi pratica. Il libro "Rapporto sulla Fede" di Ratzinger espone molto bene questa posizione. (10)

c) I progressisti più "estremisti" affermano anch'essi la contraddizione tra il Concilio ed il magistero precedente, evidentemente a vantaggio del Concilio: "Basta comparare il documento autoritario degli anni '60 del secolo scorso, pubblicato immediatamente prima il Vaticano I, - il Sillabo o catalogo dei principali errori del nostro tempo - di Pio IX nel 1864, con i documenti dottrinali del Vaticano II degli anni '60 del nostro secolo per rendersi conto immediatamente che è unicamente con i metodi del totalitarismo partigiano (-il partito ha sempre ragione-) che si è potuto giungere a trasformare tutte queste contraddizioni in uno sviluppo logico. Non c'è più sviluppo laddove si afferma esplicitamente il contrario. (...) Anche l'opposizione abituale nella spiegazione dello sviluppo dogmatico tra l'esplicito (espresso) e l'implicito (in maniera inclusiva) non può essere invocata in questo caso. L'**assenso** alla libertà di religione dato dal Vaticano II non è nè esplicitamente nè implicitamente contenuto nella **condanna** della libertà di religione espressa da Pio IX. Neppure ci si può schermire dicendo che i tempi sono talmente mutati e che allora non si volle condannare che gli eccessi negativi della libertà religiosa (e delle simili acquisizioni moderne). Basta leggere le condanne stesse" (Hans Küng. Etre vrai. DDB 1968. pag. 152-154).

Il Concilio Vaticano II e la sua opposizione con il magistero tradizionale della Chiesa

Non intendiamo affermare che tutto ciò che è contenuto nel Vaticano II è contrario alla Fede, benchè tutti i suoi documenti siano permeati da uno stesso spirito. Neppure intendiamo affermare che gli errori che si rilevano nel Vaticano II sono tutti della stessa gravità. Tuttavia, nel libro "Lettre à quelques Evêques sur la situation de la Sainte Egliese et mémoire sur certaines erreurs actuelles suivis d'une annexe sur l'opposition entre le ConcileVatican II et l'Encyclique Quanta Cura" (Società St. Thomas d'Aquin, gennaio 1983); approvato da Mons. Antonio de Castro Mayer (23 maggio 1983) troviamo un elenco di proposizioni del Vaticano II opposte, più o meno direttamente, al magistero precedente, delle quali 10 riguardano una falsa concezione della Chiesa e 7 una errata concezione della dignità dell'uomo. Tali

proposizioni sono estratte dai seguenti documenti conciliari:

— Costituzione dogmatica "Lumen gentium" sulla Chiesa (21.XI.1964): numeri 8,9,14.

— Costituzione pastorale "Gaudium et spes" sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (7.XII.1965): numeri 3,12,13,17,22,26.

— Decreto "Orientalium Ecclesiarum" sulle Chiese orientali. (21.XI.1964): numero 27.

— Decreto "Unitatis redintegratio" sull'Ecumenismo. (21.XI.1964): numeri 1,3.

— Dichiarazione "Nostra Aetate" sulle religioni non cristiane (28.X.1965): numero 2.

— Dichiarazione "Dignitatis humanae personae" sulla libertà religiosa (7.XII.1965): numero 2.

Non potendo, nei limiti che mi sono imposto, trattare di questi singoli documenti e degli altri testi conciliari, mi limito ad abbordare il problema della "libertà religiosa", rinviando il lettore, per gli altri punti, all'opera citata ed altri studi (11).

La opposizione di contraddizione tra l'Enciclica "Quanta Cura" di Pio IX dell'otto dicembre 1864 e la dichiarazione conciliare "Dignitatis humanae personae" del sette dicembre 1965 risulta evidente dal semplice confronto tra i due testi.

A) Dignitatis Humanae: "Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della Parola di Dio rivelata che tramite la stessa ragione.

Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società" (paragrafo 2).

B) Quanta Cura: "E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei Santi Padri non dubitano di asserire: - La migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce nello stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della religione cattolica, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete -. Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre quell'altra opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica ed alla salute delle anime, chiamata deliramento dal nostro predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cioè - la libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in ogni società bene costituita, ed essere diritto di ogni cittadino una totale libertà, che non può essere limitata da alcuna autorità, vuoi civile, vuoi ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri quali che siano, sia di viva voce sia per iscritto sia in altro modo, palesamente ed in pubblico - (Enc. Mirari vos. 15 ag. 1832). E mentre queste cose temerariamente affermano, non pensano e considerano che predicano la - libertà della perdizione - (S. Agostino. Ep. 105, Al. 166)".

C) Confronto tra i due testi:

AFFERMAZIONI CONDANNATE DA QUANTA CURA	**AFFERMAZIONI DEL VATICANO II**
(a) La migliore condizione della società essere quella in cui non si riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della religione cattolica, se non in quanto ciò richiedere la pubblica quiete.	**(a1)** In materia religiosa nessuno... sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa (sua coscienza): privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.
(b) La libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo.	**(b1)** Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa.
(c) Che si deve proclamare e sostenere in ogni società bene costituita.	**(c1)** Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento-giuridico della società.

Da questo confronto parallelo emerge senza ombra di dubbio che:

entrambi i testi si pronunciano sullo stesso tema, vale a dire la libertà religiosa in foro esterno, ossia il diritto di esercizio pubblico delle religioni e dei culti anche non cattolici, (e non solo sulla libertà dell'atto di fede ammesso dalla dottrina anche tradizionale).

Entrambi i testi fanno appello alla Rivelazione Divina. Entrambe le dottrine, benchè collegate ai tempi, sono espresse in modo assoluto e di principio.

Ma quello che il Vaticano II afferma in (a1) (b1) e (c1) è condannato da "Quanta Cura" in (a), (b) e (c).

Anche i "debiti limiti" espressi dal Vaticano II sono spiegati nel paragrafo 7 della dichiarazione e corrispondono alla "pubblica quiete" della proposizione condannata da Pio IX.

Malgrado la brevità con cui ho trattato il tema penso di aver dato un'idea al lettore dell'opposizione di contraddizione sostenuta dalla dottrina tradizionale (come per esempio l'enciclica INFALLIBILE di Pio IX) con quella conciliare (come per esempio Dignitatis humanae personae).

Il novus Ordo Missae e la dottrina cattolica

Il 3 aprile 1969 Paolo VI pubblicava la Costituzione Apostolica "Missale Romanum" contenente due documenti che dovevano entrare in vigore la prima domenica di Avvento del medesimo anno, vale a dire il 30 novembre 1969. Questi documenti sono l'"Istitutio generalis Missali Romani" e l'"Ordo Missae" propriamente detto, ossia un nuovo testo della Messa e le rubriche che l'accompagnano. Questi documenti, forti dell'autorità di Paolo VI stesso, erano l'opera del "Consilium Pontificium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia" che aveva il compito di applicare la Costituzione sulla Liturgia "Sacrosantum Concilium" votata dal Vaticano II il 4 dicembre 1963 (12). Il nuovo "Ordo Missae" di cui abbiamo parlato è l'ultimo frutto di una serie di riforme liturgiche graduali in applicazione al Vaticano II sotto la direzione del Consilium. Nel 1970 (maggio), stampando l'edizione latina del nuovo messale romano si operarono numerosi cambiamenti all'"Institutio" (ma non all'Ordo Missae) senza eliminare però in modo soddisfacente quanto era già stato criticato a proposito dell'edizione del 1969.

Il 5 giugno 1969, infatti, un gruppo di teologi e liturgisti, e principalmente il R.P. Guérard des Lauriers o.p., aveva redatto un "Breve esame critico del Novus Ordo Missae" che fu presentato a Paolo VI con una lettera dei Cardinali Bacci ed Ottaviani.

I due Cardinali, in detta lettera, affermavano: "il Novus Ordo Missae, considerati gli elementi nuovi, suscettibili di pur diversa valutazione, che vi appaiono sottesi ed implicati, rappresenta, sia nel suo insieme che nei particolari, un impressionante allontanamento dalla teologia cattolica della santa Messa, quale fu formulata nella sessione XXII del Concilio Tridentino, il quale, fissando definitivamente i - canoni - del rito, eresse una barriera invalicabile contro qualunque eresia che intaccasse l'integrità del Mistero".

Dello stesso tenore una dichiarazione riassuntiva che si ritrova nel Breve Esame: "È evidente che il Novus Ordo non vuole più rappresentare la fede di Trento. A questa fede, nondimeno, la coscienza cattolica è vincolata in eterno. Il vero cattolico è dunque posto, dalla promulgazione del Novus Ordo, in una tragica necessità di opzione".

Per le prove di tanto autorevoli affermazioni rinviamo il lettore, per brevità, al testo stesso del Breve esame critico (1969) ed all'opera di Arnaldo Xavier da Silveira: "La nouvelle Messe de Paul VI: qu'en penser?" (ed. originale brasiliana del 1970, traduzione francese, ed. DPF, Chiré-en-Montreuil, 1975, 357 pagine). Opera importante non solo per il suo grande valore intrinseco ma anche per l'autorità che gli diede S.E. il Vescovo di Campos, Mons. de Castro Mayer, inviandola a Paolo VI in proprio nome.

L'opposizione tra l'insegnamento tradizionale della Chiesa ed il Novus Ordo risulta sia dall'Institutio, che ne dà i principi teorici, che dall'Ordo con la sua applicazione pratica: in entrambi i documenti si diminuisce o si nega la fede cattolica nei tre punti essenziali della dottrina eucaristica: 1) la Messa è un Sacrificio propiziatorio 2) Il Sacerdote non è un semplice presidente dell'assemblea, ma un vero altro Cristo che agisce in sua persona 3) Nostro Signore è presente sostanzialmente nel SS.mo Sacramento e tale presenza non è in nessun modo paragonabile o assimilabile a quella puramente spirituale esistente nella lettura della S. Scrittura o nelle riunioni in nome di Gesù.

Direttamente poi il N.O.M. si oppone al Canone 9 sulla Messa del Concilio di Trento (Dz. 956) che afferma: "Se qualcuno dice che il rito della Chiesa Romana nel quale la parte del Canone e le parole della consacrazione sono pronunciate a voce bassa sia da condannare; o che la Messa debba essere celebrata solo in lingua volgare... sia anatema (scomunica solenne)". Ora l'Institutio afferma che per **sua natura**, e quindi sempre, il canone della Messa deve essere recitato ad alta voce, condannando così implicitamente ma chiaramente la pratica tradizionale opposta, "per insinuare che il sacerdote agisce specificamente come delegato del popolo" (Institutio generalis, n. 12; da Silveira, op. cit. Pag. 32).

La nocività della riforma liturgica è sotto gli occhi di tutti nei suoi effetti, ed è messa ancor più in luce dalla causa finale, vale a dire lo scopo "ecumenico". È cosa risaputa che accanto alla commissione che elaborò il nuovo messale collaborò attivamente (13) un gruppo di 6 membri, definiti "osservatori delle comunità ecclesiali non cattoliche". Paolo VI volle riceverli in udienza il 10 aprile 1970 ed una celebre fotografia immortala i 6 pastori protestanti, collaboratori nella Riforma liturgica, al fianco di Paolo VI.

Paolo VI ed i 6 pastori protestanti

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, applicazione del Concilio

La Riforma del codice di diritto canonico, preparato sotto san Pio X e promulgato nel 1917 da Benedetto XV, fu annunciata da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 assieme alla convocazione di un sinodo romano e del futuro Concilio Ecumenico. Dopo il Vaticano II si applicarono alle leggi le decisioni prese fintantochè, con la Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges" del 25 gennaio 1983, Giovanni Paolo II non "promulgò" il nuovo codice di diritto canonico che, secondo una sua stessa espressione nella Costituzione appena citata, doveva tradurre in linguaggio canonistico l'ecclesiologia conciliare.

Si possono fare pertanto sul nuovo codice le stesse osservazioni rivolte al Vaticano II e trarne le stesse conclusioni. Mi basti attirare l'attenzione del lettore su alcuni punti in contrasto con l'insegnamento tradizionale:

— l'attribuzione della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, anche al di fuori del Concilio Ecumenico, non solo al Papa ma anche al **collegio episcopale** (collegialità): can. 336.

— L'attribuzione a tutto il "popolo di Dio" (cioè a tutti i fedeli) della missione data da Dio ai soli Apostoli ed ai loro successori (cioè la Gerarchia) di santificare, insegnare e governare: can. 204.

— La soppressione della distinzione (se non l'inversione) tra fine primario e fini secondari del Matrimonio: can. 1055 da confrontare col Can. 1013 del Codice del 1917.

— L'autorizzazione, in certi casi, a dare i sacramenti di penitenza, eucarestia ed estrema unzione ai non-cattolici ed a riceverli da essi: can. 844 par. 2,3,4; il che è oggettivamente un orribile sacrilegio. (confrontare col can. 731 del codice del 1917).

Non oltrepassiamo i limiti del nostro studio! Tanto ci basta per concludere alla opposizione tra la legislazione precedente e quella riformata, opposizione di fondo che tocca la dottrina e la morale. No, il nuovo codice pretende stabilire per la Chiesa Universale delle leggi nocive alla Fede ed alla morale cattolica. (14)

III. AUTORITÀ DEL CONCILIO VATICANO II E DELLE RIFORME

A questo punto conviene esaminare l'autorità di cui gioiscono il Concilio Vaticano II, la riforma liturgica e quella canonica. Molti tradizionalisti pretendono difatti di poter rifiutare concilio, nuova messa e nuovo codice pur riconoscendo come legittima l'autorità che li ha promulgati: il concilio sarebbe pastorale e non dogmatico e pertanto non infallibile e non magisteriale; il nuovo messale sarebbe puramente facoltativo e mal promulgato; il nuovo codice, come pure il precedente del 1917, non godrebbe della infallibilità. È la posizione, in particolare, della Fraternità San Pio X. Opposta è la posizione delle autorità romane. Come stanno realmente le cose?.

Autorità del Concilio Vaticano II

Un Concilio Ecumenico è normalmente espressione del magistero straordinario e so-

lenne di tutta la Chiesa docente, dal momento in cui un vero Papa lo promulga e lo approva.

Tuttavia Paolo VI ha dichiarato (udienza del 12 gennaio 1966): "Alcuni si domandano qual'è l'autorità, qual'è la qualificazione teologica che il Concilio ha voluto attribuire ai suoi insegnamenti visto che ha evitato di dare definizioni dogmatiche solenni impegnanti il Magistero infallibile della Chiesa. Chiunque si riporta alla dichiarazione conciliare del 6 marzo 1964 reiterata il 16 novembre 1964 conosce la risposta. Dato il carattere pastorale del Concilio quest'ultimo ha evitato di proclamare secondo il modo straordinario dei dogmi dotati della nota d'infallibilità. Tuttavia il Concilio ha attribuito al suo insegnamento l'autorità del **Magistero supremo ordinario**; il quale è così manifestamente autentico che deve essere accolto da tutti i fedeli secondo le norme che ha assegnato il Concilio, conto tenuto della natura e del fine di ogni documento".

Questo testo, che sembra a prima vista dar ragione ai partigiani della tesi: "pastorale, quindi non infallibile", dà invece loro torto. Difatti, o un Concilio è magistero solenne straordinario, ed allora è infallibile, o è magistero supremo ordinario come Paolo VI afferma del Vaticano II. Ora il Magistero ordinario universale della Chiesa (cioè dell'unità morale dei Vescovi residenziali, uniti al Sommo Pontefice, dispersi nel mondo e quindi **a fortiori** riuniti in Concilio) **è infallibile** ogniqualvolta propone ai fedeli una dottrina come rivelata da Dio (oggetto primario del Magistero) o connessa con la Rivelazione (oggetto secondario). È l'affermazione formale e dogmatica del Vaticano I citata nello scorso numero di "Sodalitium"; ogni fedele deve accoglierla come dottrina di Fede divina e cattolica e, se la nega pertinacemente, è eretico (15). Lo conferma Pio IX (Enc. Tuas Libenter, Denz. 2879), lo confermano Leone XIII ("Satis cognitum" e "Sapientiae christianae") e Pio XII (Bolla Munificentissimus Deus) e 53 teologi citati dall'Abbé Lucien nel suo libro sull'infallibilità di detto magistero (16). Ascoltiamo Leone XIII: "Nel determinare i limiti dell'ubbedienza nessuno creda doversi ubbidire all'autorità dei Sacri Pastori, massime del romano Pontefice, soltanto in ciò che spetta al **dogma**, il cui pertinace ripudio non può sceverarsi dal peccato di eresia. Che anzi, neppur basta l'accettare con fermo e sincero assenso quelle dottrine le quali, quantunque non definite da un solenne giudizio della Chiesa, tuttavia vengono dall'universale ed ordinario magistero della medesima proposte alla credenza dei fedeli come divinamente rivelate; e si hanno a credere, secondo il decreto del Concilio Vaticano con **fede cattolica e divina**..." (Sapientiae Christianae. Insegnamenti Pontifici. La Chiesa. N.277). E Pio XII ce ne dà un esempio pratico nella Bolla dogmatica "Munificentissimus Deus" nella quale proclama il dogma dell'Assunzione in Cielo della Madonna.

In questo documento il Papa spiega che il 1 maggio 1946 aveva richiesto ai Vescovi il loro sentimento sulla possibilità, d'una definizione dogmatica sull'Assunzione. La risposta quasi unanimamente favorevole dell'episcopato cattolico fu per Pio XII, come lui stesso lo afferma, la prova che l'Assunzione della Madonna, in virtù dell'universale magistero ordinario della Chiesa era verità rivelata e pertanto infallibilmente proposta dalla Chiesa alla fede dei cristiani. La solenne definizione dogmatica del 1954, insomma, fece solamente passare la verità dell'Assunzione della Madonna da verità di fede divina e cattolica in virtù del magistero ordinario e universale a verità di fede divina e definita cattolica in virtù del magistero straordinario.

Riassumiamo: la Chiesa è infallibile non solo nel suo magistero straordinario ma anche in quello ordinario ed universale (cfr. Vaticano I) ogni qual volta che afferma che tale o tal altra verità è rivelata da Dio o connessa con la rivelazione. Pertanto, il Concilio Vaticano II là dove pretende insegnare una dottrina come legata alla Rivelazione avrebbe dovuto essere garantito dall'infallibilità, se non del magistero straordinario, almeno di quella del magistero universale ed ordinario, com'è il caso, tra gli altri, di "Dignitatis humanae". (17)

Autorità della riforma liturgica e canonica

Nel 1794 Papa Pio VI condannò, con la bolla "Auctorem fidei", il sinodo giansenista di Pistoia, tenuto nel 1786 sotto la direzione del Vescovo Scipione de' Ricci. La 78° proposizione del conciliabolo giansenista fu condannata per questo motivo: "perchè, con la generalità delle sue espressioni, include e sottomette all'esame prescritto persino la disciplina costituita ed approvata dalla Chiesa, **come se la Chiesa, che è retta dallo Spirito di Dio**, potesse costituire una disciplina non solo inutile e persino più onerosa di ciò che permette la libertà cristiana, ma anche **pericolosa, nociva,** conducente alla superstizione ed al materialismo". Tale dottrina è condannata come "falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, offensiva per le pie orecchie, per la Chiesa e lo Spirito di Dio che la regge, ingiuriosa, perlomeno erronea".

È quindi **almeno certo** che non vi può essere, in una disciplina costituita ed approvata dalla Chiesa, qualche cosa di pericoloso o di nocivo.

Ciò non vuol dire che tale disciplina sia un dogma di fede, nè che sia irreformabile, o che sia la più perfetta, ma che non può contenere, come dice il Cardinal Billot, nulla che sia in qualunque modo opposto alla regola della fede o alla santità del Vangelo. In ciò, la Chiesa è infallibile. (Card. Billot. De Ecclesia. tesi XXII, pag. 447-482). Insomma, la Chiesa ed il Papa non possono dare del "veleno" ai propri figli (cfr. il Vaticano I, Denz. 1837).

Veduta parziale della casa di Orio

Tale infallibilità si applica in modo eminente alla Liturgia ed al Diritto Canonico, in quanto leggi universali della Chiesa: verità "così certa teologicamente che negarla sarebbe un errore gravissimo o anche, secondo l'opinione della maggioranza, un'eresia" (Card. Franzelin. De Trad. tesi XII): essa è "almeno teologicamente certa e prossima ad una definizione in virtù del Concilio Vaticano (I)" (Salaverri. De Ecclesia Christi. Tesi XVII).

Oltre al testo di Pio VI, Salaverri cita, in favore dell'infallibilità delle leggi liturgiche universali, i Concili di Costanza (Denz. 626-668) e di Trento (Denz. 856,879,889,942,943, 954 e soprattutto 931-935), ed afferma chiaramente che il Diritto Canonico è eminentemente coperto dall'infallibilità delle leggi universali della Chiesa: "tali decreti sono riuniti specialmente nel diritto canonico" (Salaverri, op. cit. n. 703. Ed. B.A.C., Madrid). Eguale sentenza in Cartechini ("Dall'opinione al domma") già da noi citato.

Non a caso il card. Seper, predecessore del Card. Ratzinger, interrogando Mons. Lefebvre gli pose tre volte questa domanda: "Sostenete che un fedele cattolico può pensare ed affermare che un rito sacramentale, in particolare quello della Messa, approvato e promulgato dal Sovrano Pontefice, possa essere non conforme alla fede o favens haeresim?"

Malgrado questa triplice interrogazione Mons. Lefebvre evitò di rispondere; (Cfr. "Mons. Lefebvre ed il S. Offizio", ed. Volpe. Roma. pag. 14-94-95-124-125). La domanda del Cardinale e la non-risposta di Mons. Lefebvre provano che entrambi conoscevano la dottrina da noi rammentata e che non si può rifiutare la riforma liturgica (e canonica) senza negare l'autorità e la legittimità di chi le ha promulgate.

IV. IL PROBLEMA DELL'AUTORITÀ: STORIA, POSIZIONI E SOLUZIONE

Abbiamo visto che, secondo la dottrina cattolica, ogni fedele dovrebbe accogliere come infallibile l'insegnamento del Concilio Vaticano II, nonchè il nuovo messale ed il nuovo codice. Ma abbiamo visto anche che ciò non è possibile. **Oggettivamente** questo insegnamento contraddice quello precedente. Un fedele che ha già posto un atto sovrannaturale di Fede nell'insegnamento infallibile di Pio IX in "Quanta cura", ad esempio, non può, in virtù del principio di non contraddizione, porre un atto di fede nell'insegnamento opposto di "Dignitatis humanae" del Vaticano II. Si dovrebbe credere e non si può credere. Non si può uscire da questa **apparente** contraddizione che constatando l'assenza, nei testi conciliari e nelle loro applicazioni, del soggetto stesso dell'infallibilità: un vero e legittimo Papa. Se questa è la "questione dell'autorità", cerchiamo di vederne la storia e la soluzione.

Storia e posizioni

Durante il Concilio la sana reazione cattolica al manifestarsi dell'errore fu svolta da un gruppo di Padri riuniti nel "Coetus internationalis Patrum", associazione che purtroppo non riuscì ad evitare il trionfo dell'eresia. I suoi sforzi riuscirono solo a moderare l'espressione di questo errore, rendendolo, in definitiva, più insidioso e temibile.

Il principale motivo dell'insuccesso del "Coetus" sembra doversi attribuire all'autorità di Paolo VI che, appoggiando le riforme, otteneva alla fin fine l'assenso anche dei Padri ad esse meno favorevoli. Dopo il Concilio, difatti, alcuni Vescovi tra i più lucidi, come Mons. Carli e Mons. de Proença Sigaud, accettarono l'insegnamento del Vaticano II a causa dell'autorità del Papa. Tuttavia, tale accettazione non fu pacifica ed universale nella Chiesa. Il Concilio creava tra parte dei fedeli e del clero uno

sconcerto sempre più grande se non una vera e propria opposizione, che diventerà totale con la "promulgazione", nel 1969, del nuovo messale. Se i tradizionalisti non mettevano ancora in causa **nella teoria** l'autorità di Paolo VI, lo facevano certamente **nella pratica**, rifiutando il Concilio e le sue riforme, specialmente quella liturgica. Fin dal principio, però, si levarono delle voci per mettere in dubbio l'autorità stessa di Paolo VI, indicando quindi il vero nodo del problema. In Francia, l'Abbé Georges de Nantes rifiuta "apertis verbis" il Concilio già durante il suo svolgimento ed il risultato dei suoi studi sarà un "Liber accusationis" contro G.B. Montini, accusato di eresia, scisma ed apostasia. Se per l'Abbè de Nantes è chiara la responsabilità di Paolo VI, non ne sono chiare le conseguenze. Presentando il 10 aprile 1973 il "Liber accusationis" a Paolo VI l'Abbè de Nantes sostiene che Paolo VI, legittimo Papa, deve giudicare Montini, eretico. Un Papa eretico, secondo lui, resta tuttavia Papa. (18).

Nello stesso tempo, ma nel Messico dei "Cristeros", si leva la voce del Padre Joaquìn Sàenz y Arriaga, gesuita e fondatore della "Union Catolica Trento". Anch'egli rifiuta l'insegnamento del Vaticano II e scrive, nel 1966, "La nueva Iglesia Montiniana" a cui farà seguito, nel marzo 1973, un libro voluminoso e dal titolo eloquente: "Sede Vacante. Paulo VI no es legitimo Papa" (19). L'autore vi sostiene che Paolo VI (G.B. Montini) non è Papa legittimo ma antipapa, o perchè al momento dell'elezione svoltasi canonicamente non era soggetto capace per precedente eresia o perchè, realmente eletto, ha perso il pontificato per la sua personale eresia, specialmente approvando il Concilio e la nuova messa. Il Sàenz non tiene conto, però, dell'infallibilità del magistero ordinario universale della Chiesa.

La "nuova messa", pubblicata sotto l'autorità di Paolo VI, spinge i cattolici a meglio studiare la questione dell'autorità di Paolo VI. Mons. Antonio de Castro Mayer invia a quest'ultimo, segretamente, tre studi critici e dottrinali sul documento conciliare "Dignitatis humanae", sull'enciclica montiniana "Octogesima adveniens" e sul "nuovo messale romano", ricevendo come unica risposta l'intimazione di non divulgare questi studi. Come abbiamo detto, l'esame del nuovo messale è dovuto al dr. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, brasiliano. In detto studio del 1970 tutta la seconda parte (pag. 213-338) tratta, della "ipotesi teologica di un papa eretico", "scismatico e dubbio".

L'autore vi espone le cinque opinioni tradizionali in merito: 1° un Papa non può cadere in eresia; 2° un Papa può cadere in eresia ma non perde il pontificato; 3° il Papa eretico perde il pontificato anche solo per l'eresia occulta (Card. Torquemada); 4° il Papa eretico perde il pontificato solo dopo una dichiarazione della Chiesa (Card. Gaetano, Giovanni di San Tommaso, in generale i domenicani); 5° il Papa eretico perde il pontificato, ipso facto, appena l'eresia diventa manifesta (S.Roberto Bellarimino, S. Alfonso, Card. Billot).

L'autore, che opta per la 5° opinione, ha però una concezione inesatta del magistero ordinario ed avverte che, trattandosi di opinioni, occorre ristudiare questi problemi prima di applicare una tesi nella realtà. Invita i teologi a tale studio ed evita di applicare esplicitamente il suo studio stesso al caso di Paolo VI, pur pubblicandolo assieme ad un esame critico del nuovo messale!. I pensatori brasiliani che negano la legittimità di Paolo VI e Giovanni Paolo II si ispirano a questa linea di pensiero, e cioè che il Papa eretico notorio è deposto ipso facto e che tale eresia può incontrarsi per esempio nei testi, non infallibili, del Concilio.

Intanto la dichiarazione di Paolo VI nel concistorio del 24 maggio 1976 contro Mons. Lefebvre e la successiva pretesa "sospensione a divinis" del 22 luglio rende evidente la responsabilità e l'adesione di Paolo VI alle riforme conciliari. Fin dal 1975 il Padre Noël Barbara

ed il teologo domenicano Michel L. Guèrard des Lauriers O.P. orientano i fedeli alla comprensione del problema della autorità nella Chiesa. Non si può disobbedire (abitualmente almeno) ad un legittimo Papa. Non si possono rifiutare Concilio e nuova messa, coperti per natura dall'infallibilità del magistero ordinario universale e dall'assistenza dello Spirito Santo promesso alla Chiesa anche nella disciplina, se non si rifiuta la legittimità dell'autorità che avalla tali riforme, **provandone** la decadenza. Padre Barbara espone la sua tesi nel numero 47 di "Forts dans la Foi" (1976) dichiarando poi pubblicamente Paolo VI antipapa per essere caduto in eresia prima o dopo la sua elezione (20).

La posizione di Padre Barbara rappresenta, rispetto alle posizioni precedenti un vero passo avanti nella soluzione del nostro problema: la chiara riaffermazione dell'infallibilità del magistero ordinario universale permette, come abbiamo visto, una prova assolutamente certa della non legittimità di Paolo VI (almeno dal 7.XII.65) e dei suoi successori solidali con lui (21). Ma se è certo il FATTO della non legittimità di Paolo VI non è altrettanto evidente, nella tesi di Padre Barbara, la prova di COME ciò sia avvenuto.

A questa posizione ed ad altre simili si può obiettare: **a)** di passare indebitamente dall'eresia materiale (oggettiva) a quella formale (soggettiva) **b)** di dare per certa la posizione affermante che "il Papa eretico è deposto ipso facto" **c)** di trascurare il fatto che chi ha autorità per dichiarare (constatare) la deposizione deve avere anche autorità per provvedere alla successione **d)** di non dare adeguate risposte all'obiezione fondata sulla fondamentale costituzione gerarchica della Chiesa.

Di ben altra portata è la "tesi" detta di "Cassiciacum", dalla rivista in cui fu pubblicata nel maggio 1979, i "Cahiers de Cassiciacum" (21), ed elaborata dal R.P. Guérard des Lauriers O.P. Il lettore ne troverà l'esposizione da parte del suo stesso autore in questo numero del bollettino. Mi basti sottolineare come, senza evacuare il **mistero**, mistero d'iniquità (2 Tess. II, 7) della crisi attuale, la tesi in questione rende esattamente conto sia della realtà dei fatti che stiamo vivendo sia della divina costituzione della Chiesa. Gli attuali occupanti non sono Papi formalmente (non hanno l'Autorità, non hanno la divina assistenza) ma possono ancora essere "papi" materialmente (canonicamente eletti, fino a prova del contrario, occupano la Sede Apostolica e potrebbero divenire formalmente Papi condannando gli errori). Quanto alla Fraternità San Pio X, la storia del suo atteggiamento nei confronti del problema dell'autorità è sconcertante. Nel 1976, l'anno della pretesa sospensione a divinis, Monsignor Lefebvre, commentando detta sanzione, accusa il Concilio stesso di essere scismatico. Ed il 20 aprile, davanti ad un centinaio di responsabili di associazioni tradizionaliste riunite ad Ecône, avanza l'ipotesi della Sede Vacante come spiegazione dell'attuale stato della Chiesa. Il 2 agosto dello stesso anno Mons. Lefebvre dichiara: "Infine, un problema grave si pone alla coscienza ed alla fede di tutti i cattolici dall'inizio del pontificato di Paolo VI. Com'è possibile che un papa, **vero** successore di Pietro, assicurato dell'assistenza dello Spirito Santo, possa presiedere alla distruzione della Chiesa più estesa e più profonda della sua storia in così poco tempo, cosa che nessun eresiarca era mai riuscito a fare?" (Itinéraires. n. 206, pp. 276-281). In questo stesso documento Mons. Lefebvre avanza di nuovo l'ipotesi sedevacantista, citando S. Roberto Bellarmino.

In quel momento tutto era possibile, l'unità dei veri cattolici sarebbe stata assicurata.

Ma Paolo VI, misteriosamente, riceve per la prima volta Mons. Lefebvre e già nel settembre 1976 la Fraternità ipotizza la coesistenza delle due messe (Lettera a de Saventhem).

Tuttavia, ancora nel 1977, scrivendo a proposito della tesi secondo cui Paolo VI non è mai stato papa, o ha cessato di esserlo, Mons. Lefebvre scrive ancora: "Non è impossibile che questa ipotesi sia un giorno confermata dalla Chiesa poichè ha in suo favore degli argomenti seri" (Il colpo da maestro di Satana. Ed. italiana Il Falco, pag. 100).

L'elezione di Giovanni Paolo II fu catastrofica per l'unità dei cattolici fedeli alla Tradizione. Una sua frase sul "Concilio alla luce della Tradizione" rilanciata da Jean Madiran segna l'inizio della cosidetta "riconciliazione", contro l'avviso dei più avveduti, che venivano sistematicamente calunniati. Si giunge così alla celebre "posizione sulla Messa e sul Papa" del novembre 1979 nella quale si dichiara intollerabile nella Fraternità la posizione di chi nega la legittimità di Giovanni Paolo II. In seguito a questa dichiarazione un buon numero di sacerdoti e di seminaristi, anche se già diaconi, vengono espulsi dalla Fraternità e, dal 1984 si imporrà ai nuovi ordinandi di firmare prima della ordinazione una "dichiarazione di fedeltà alle posizioni della Fraternità" che inizia così: "Io sottoscritto, riconosco Giovanni Paolo II come Papa legittimo della Santa Chiesa catto-

lica. Perciò sono pronto a pregare pubblicamente per lui in quanto Sovrano Pontefice. Rifiuto di seguirlo quando si allontana dalla Tradizione cattolica, particolarmente in materia di libertà religiosa e di ecumenismo, come pure nelle riforme che sono nocive per la Chiesa". Così, l'accusa infondata di Paolo VI a Mons. Lefebvre di sottomettere i seminaristi ad un giuramento contro il papa, diveniva realtà.

Il passar del tempo, però, ha dato ragione ai previdenti del 1979: Giovanni Paolo II ha intensificato l'ecumenismo del Vaticano II. Mons. Lefebvre ripropone quindi l'ipotesi sedevacantista nell'Omelia a Ecône della Pasqua 1986: "È possibile che siamo nell'obbligo di credere che questo papa non è papa". Questa dichiarazione non impedisce alla Fraternità di mantenere in vigore la "dichiarazione" di fedeltà da far firmare agli ordinandi!

Solo Dio conosce il seguito di questa serie di "colpi di scena" che sembrano più guidati dalla possibilità o meno di raggiungere un accordo che dalla luce della Fede.

V. CONCLUSIONE: CONSERVARE LA FEDE

Conservare la Fede, ecco il primo dovere, oggi. Conservare la Fede, senza la quale non si può piacere a Dio, nè avere la carità, nè essere salvi.

"Ma quando il Figliol dell'uomo verrà, troverà ancora fede sulla terra?" (Luca, XVIII,8): è questo "il mistero d'iniquità" (2 Tess. 2,7), "l'apostasia" (ibidem, versetto 3) durante la manifestazione del quale il Sacrificio perpetuo verrà (quasi) abolito (Dan. XII,11) e "persino gli eletti, se fosse possibile" (Matteo XXIV, 24) saranno sedotti. "Ecco, ve l'ho predetto" dice Gesù (Matteo, XXIV, 25).

"Se fosse possibile": quindi Dio, anche allora, non abbandonerà la Chiesa ed i fedeli; anche allora bisognerà, e quindi si potrà, conservare la Fede.

Non si può conservarla aderendo coscientemente al Vaticano II, lo abbiamo visto.

Non si può neppure, però, disobbedire **abitualmente** a chi si ritiene essere il Vicario di Cristo: "A che serve ripetere così sovente delle dichiarazioni di fede cattolica, e di obbedienza alla Sede Apostolica, quando queste belle parole sono smentite dai propri atti. Ben più, forse che la ribellione non è resa più inescusabile quando si riconosce che l'obbedienza è un dovere? (...) Si tratta, venerabili fratelli e figli beneamati, di accordare o rifiutare obbedienza alla Sede Apostolica. Si tratta di riconoscere il suo potere anche sulle vostre chiese, non solo quanto alla fede ma anche quanto alla disciplina. Colui che lo nega è eretico, colui che lo riconosce e rifiuta testardemente di obbedirgli è degno di anatema" (Pio IX. Enc. Quae in Patriarcatu. 1 Sett. 1876).

Per conservare la Fede, oggi, nella Chiesa fondata da Gesù Cristo su Pietro, contro la quale non prevarranno le porte dell'inferno, si deve affermare e concludere: no, Giovanni Paolo II non è legittimo Vicario di Cristo, non è formalmente Papa.

NOTE

(1) Un ultimo recentissimo esempio: intervista a Monsignor Lefebvre: "Scismatico, nella sua ottica, sarebbe dunque il Papa?". Risposta di Monsignor Lefebvre: "Si... forse... più o meno". (cfr. 30 giorni, N.2, febbraio 1987, p. 16)

(2) Conferimento invalido delle cresime da parte di semplici sacerdoti (della Fraternità), ipotesi di consacrazioni episcopali ecc. riconoscendo il papa ma facendo come non ci fosse, et ultra.

(3) "Ecco perchè sono nato e venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità" (Jo. XVIII, 37)

(4) "La vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede" (1 Jo.V,4)

(5) I "priorati" sono parrocchie, i distretti, diocesi ed una congregazione, la Chiesa...

(6) Non parliamo quindi dei "pentiti" del tradizionalismo (Alleanza Cattolica, Una Voce...) che hanno raggiunto i modernisti degli anni '50 (Ratzinger, de Lubac, von Balthasar).

(7) Cfr. Approvazione del libro "Lettre à quelques évêques..." (23 maggio 1983) da parte di Mons. de Castro Mayer. Manifesto Episcopale (21 nov. 1983) dei Mons. Lefebvre e Castro Mayer. Comunicato dei medesimi "facente seguito agli avvenimenti riguardanti la visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga e il congresso delle religioni ad Assisi" del 2 dicembre 1986: vi si dichiarano nulli tutti gli atti postconciliari e le Riforme susseguenti.

(8) Per non parlare dei teorici della guerra civile: "la Fraternità San Pio X è costretta a combattere una vera e propria guerra civile all'interno della Chiesa; per non offendere Dio disobbedendo ai Papi precedenti e così perdere l'anima per l'eternità preferiamo disobbedire alle nuove dottrine degli attuali Papi" cioè al Magistero vivente! come conciliare "guerra civile" ed "unità della Chiesa"? Fantateologia.

(Cfr. La Tradizione Cattolica. Boll. ufficiale della Frat. Sac. San Pio X. Distretto Italia. anno I, numero IV, sped. gennaio 1987).

(9) Citazione di Mons. Lefebvre e Castro Mayer: Manifesto Episcopale. Lettera aperta al Papa.

(10) Cfr. anche la risposta del card. Ratzinger a Mons. Lefebvre (20 gennaio 1986): "L'enciclica di Pio XI Mortalium animos rigetta a giusto titolo la tendenza a ricercare con le confessioni cristiane separate l'unità nell'azione a detrimento della verità dottrinale. Il decreto Unitatis redintegratio si inserisce nella stessa linea..." (!!).

(11) Su "Sacrosantum Concilium", ad esempio, "La révolution liturgique" di Vaquié. ed. DPF Chirè-en-Montreuil, 1971. Su "Nostra aetate", cfr. Sodalitium, n. 2 anno II, maggio-luglio 1985 pp. 5-21. Su "Dignitatis humanae", Mons. Lefebvre ed il S. Offizio. Ed. Volpe. 1980. Sul concilio in generale: mons. Lefebvre "Accuso il Concilio" ed. it. "Il Borghese".

(12) Vaquiè. op. citata, per uno studio critico del documento conciliare.

(13) Sulla loro partecipazione attiva vedi la dichiarazione di mons. W.W. Baum, direttore esecutivo per gli affari ecumenici della conferenza episcopale americana: "non sono presenti semplicemente come osservatori, ma anche come consultori, e partecipano pienamente alle discussioni sul rinnovamento liturgico cattolico. Non avrebbe molto senso se si contentassero di ascoltare, ma contribuiscono". (Detroit News, 27-6-1967)

(14) Vedi anche "Sodalitium" aprile 1984 p. 7-9. Mons. Lefebvre- "Nuovo diritto canonico: una Nuova Religione". Conferenza a Torino, 24 marzo 1984.

(15) Codice di diritto canonico: can. 1325.2 e 1323.1. Concilio Vaticano I, Costituzione Dogmatica "Dei Filius", Denzinger N. 1792).

(16) Abbé Bernard Lucien. L'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Eglise. Documents de Catholicité. 1984.158 pagine.

(17) Il "Vaticano II è stato dottrinale. Il fatto che non abbia-definito-dei nuovi dogmi non toglie nulla al suo valore dottrinale, secondo la qualifica che la **teologia classica** dà, in maniera differenziata, ai documenti che ha promulgato.
Alcuni sono **-dogmatici-**, esprimono la dottrina comune, sarebbero paragonabili alle grandi encicliche dottrinali (che d'altra parte citano sovente), con la differenza che esprimono, mediante la via (e la voce) del magistero straordinario l'insegnamento di quello che il Vaticano I ha chiamato il **-magistero ordinario ed universale-**. Tale è lo statuto di Lumen gentium, delle parti dottrinali di Dei Verbum, della Costituzione sulla liturgia e di Gaudium et Spes, ma anche di molti -decreti- e della dichiarazione **Dignitatis humanae personae**. Altri testi, o parti di questi stessi documenti, sono di natura più puramente -pastorali-, vale a dire che danno, secondo la prudenza sovrannaturale dei pastori riuniti in concilio, delle direttive in materia pratica" (R.P. Yves Congar O.P. "Le Concile de Vatican II" Beauchesne. 1984. Pag. 64).

(18) Ha fatto seguito un analogo "Liber accusationis" contro Giovanni Paolo II, il 13-5-1983. Maison St. Joseph. F-10260 Saint Parres-Les-Vaudes. **(19)** Editores Asociados. Angel Urraza 1322, Messico 12, D.F. 453 pagine.

(20) Questa posizione è ora esposta nel libro a cura dell'Union pour la fidélité: "La situation actuelle de l'Eglise et le devoir des catholiques". ed. Forts dans la Foi. Tours. 1981.156 pag.

(21) R.P. Guérard des Lauriers O.P.: Le Siège Apostolique est-il Vacant? nei "Cahiers de Cassiciacum" N.1 Ass. St. Herménègilde. Nizza 1979 Vedi anche B. Lucien". La Situation actuelle de l'Autorité dans l'Eglise - La Thèse de Cassiciacum" Documents de Catholicité - 1985.

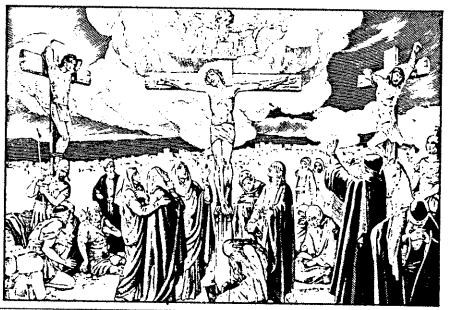

UNA INTERVISTA IMPORTANTE

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1898 vicino a Parigi, Michel GUERARD DES LAURIERS frequenta gli istituti dell'insegnamento laico. Entra alla Scuola Normale Superiore [fondata nello stesso tempo di quella di Pisa] nel 1921, e passa l'esame di concorso di matematica nel 1924.

Studia due anni a Roma, con il professor T. LEVI-CIVITA, e prepara una tesi che sosterrà alla Sorbona sotto la presidenza del Professor Elie CARTAN.

Entrato nell'Ordine dei Predicatori nel 1925, vi fece professione nel 1930, ed è ordinato Sacerdote nel 1931. Professore all'Università domenicana del Saulchoir dal 1933, insegna ugualmente all'Università pontificia del Laterano a partire dal 1961. Questo soggiorno romano fu l'occasione, per il Padre Guérard des Lauriers, di elaborare la parte dottrinale e di collaborare alla redazione originale [dovuta a Cristina GUERRINI] della lettera intitolata: "Breve esame critico del Novus 'ordo missae'"[1] lettera indirizzata a Paolo VI il 5 giugno 1969 [festa del Corpus Christi], dai Cardinali Ottaviani e Bacci. Questo passo valse al Padre Guérard des Lauriers il congedo dal Laterano nel giugno del 1970: nello stesso tempo del Rettore Mons. Piolanti ed una quindicina di professori, tutti giudicati indesiderabili. Da allora il Padre Guérard des Lauriers vive "extra conventum, cum permissu superiorum".

Il Padre Guérard del Lauriers è l'autore di parecchie opere di teologia e di numerosi articoli concernenti la filosofia delle scienze, la critica della conoscenza, la teologia spirituale. È membro dell'Accademia Pontificia di San Tommaso d'Aquino.

Il Padre Guérard des Lauriers ha pubblicato, nel 1978, e poi nei "Cahiers de Cassiciacum"[2], una tesi fino ad ora non confutata; questa tesi consiste ad affermare la vacanza FORMALE della Sede Apostolica, certamente a partire dal 7 dicembre 1965.

Il Padre Guérard des Lauriers ha ricevuto la Consacrazione eposcopale il 7 maggio 1981, da Mons. Pierre Martin NGO DINH THUC, già Arcivescovo di Hué: Consacrazione valida, secondo il rito tradizionale integralmente osservato; Consacrazione lecita e legale secondo il potere di Legato conferito da Pio XI a Mons. P.M. NGO DINH THUC, il 15 marzo 1938.[3]

Mons. Guerard des Lauriers

Intervista con Mons. Guerard des Lauriers

Monsignore, questo colloquio non può rispondere a tutte le domande che ci piacerebbe porVi. Permetteteci di concentrare in poche righe le linee essenziali e scottanti di cui ci occupiamo. I fedeli italiani potranno così capire chi siate, quali siano le Vostre idee a proposito della crisi nella Chiesa, come avete scelto di agire, per non abbandonare la strada della Verità e restare incessantemente fedele alla Chiesa, messa violentemente in stato di privazione.
Ecco le domande:

Sodalitium: *1) Avete collaborato per molto tempo con la Fraternità San Pio X e siete stato professore ad Ecône fino al 1977. Perchè si è conclusa la Vostra collaborazione con Mons. Lefebvre?*

Mons. G.: Ho collaborato con Monsignor Lefebvre dall'inizio della sua opera. Friburgo ed Ecône, alla fine del 1970. Il 25 dicembre

Note:

1) Il testo originale, preceduto da una breve notizia storica, è stato recentemente ristampato dalle "Editions Sainte Jeanne d'Arc": les Guillots-VILLEGENON-18260 VAILLY SUR SAULDRE.

2) "Les Cahiers de Cassiciacum" N. da 1 a 6-1979-1981 - 18 avenue Bellevue. 06100 NICE.

3) La fotocopia di questo documento è stata riprodotta nella Rivista: "Sous la Bannière", N. 9, gennaio-febbraio 1987; p. 10. [Alle "Editions Sainte Jeanne d'Arc" cf nota 1].

1970, Monsignor Lefebvre ha celebrato la MESSA di mezzanotte ed ha pronunciato l'omelia; è tornato allora, per la gioia di tutti, all'INTEGRITÀ del rito tradizionale. Ho celebrato la MESSA del giorno, ho pronunciato l'omelia di cui ho ancora lo schema, ed ho calorosamente ringraziato Mons. Lefebvre.
Sono rimasto professore ad Ecône fino al settembre 1977: data in cui ho predicato il ritiro per il rientro in Seminario. Sono stato congedato poco tempo dopo. Mi è stato persino rifiutato di poter rendere visita ai Fratelli Domenicani che Mons. Lefebvre aveva accettato ad Ecône come studenti. Motivo di questa esclusione: avevo espresso più volte in "circoli privati" [intra muros], ed avevo fatto, durante una lezione pubblica, un'allusione perfettamente chiara alla "tesi" [2a].

2) Sodalitium: *Allora avete elaborato la Vostra tesi teologica sui punti fondamentali: il Concilio, il Magistero, il Papato. Potete riassumerci brevemente:*
a) *in cosa consiste la Vostra tesi teologica*
b) *in cosa, specialmente, fa difetto l'atteggiamento dottrinale di Mons. Lefebvre?*

Mons. G.: [2a] La "tesi" detta di "Cassiciacum" (esposta nei "Cahiers de Cassiciacum").[2]

[I.] L'enunciato della tesi di "Cassiciacum" [designata d'ora in poi con: "tesi C"].

∝ Questa tesi richiede un presupposto metafisico che è indispensabile esplicitare.
Ogni ente creato è composto. Se questo ente è materiale [e non puro spirito], questa composizione è quella della **materia** e della **forma**. La **forma** si definisce: "quo aliquid habet esse": "ciò secondo cui tal ente ha di essere"; così l'anima è la forma del composto umano. La **materia**, globalmente considerata, è, nell'ente, ciò che è distinto dalla forma ed ha l'essere mediante la forma; la materia soggetto si definisce: "quod habet esse": "ciò che, nell'ente concreto, ha l'essere"; così il corpo unito all'anima, nel composto umano.

Da ciò risulta che dal punto di vista della metafisica, [che è quello dell'essere], la materia è determinata dalla forma; c'è dalla materia alla forma, un rapporto ontologico [on, ontos: l'ente] che è di **determinato** a **determinante**.

Di modo che, se nello stesso ente concreto, si trovano due "parti" A e B, tali che A è, dal punto di vista ontologico, determinato da B; e se si vuole caratterizzare questo rapporto CHE È NELL'ENTE tra A e B, mettendosi dal PUNTO DI VISTA DELL'ENTE, si deve dire questo. Considerare questo ente MATERIALITER è considerare in questo ente la "parte" A. Considerare questo stesso ente FORMALITER, è considerare in esso la "parte" B. Considerare tale essere umano MATERIALITER è considerare in lui il corpo, e tutto quello che ha rapporto col corpo. Considerare questo stesso essere umano FORMALITER, è considerare in lui l'anima, e tutto quello che ha rapporto con l'anima.

Perchè introdurre questa distinzione: MATERIALITER-FORMALITER? la quale sembra un'astrazione ed una complicazione?. Se si fa così è per preoccupazione di REALISMO, perchè il discorso sia più conforme alla realtà. Infatti, ciò che esiste, è il TUTTO, il composto, è l'uomo che è unitamente corpo e anima. Il corpo senz'anima non è neppure un corpo umano; l'anima umana separata non è una persona. Se si vuol cogliere il corpo e l'anima così come SONO NELLA REALTÀ, bisogna considerarli nel tutto; bisogna considerare: TAL essere umano secondo il suo corpo, il che è considerarlo MATERIALITER [dal punto di vista della "materia"]; e bisogna considerare TAL essere umano secondo la sua anima, il che è considerarlo FORMALITER [dal punto di vista della "forma"]. La distinzione: MATERIALITER-FORMALITER, che è una questione di "punti di vista", sembra dunque essere più astratta della distinzione: MATERIA-FORMA, la quale è una distinzione di "cose". Tuttavia, nella realtà, la distinzione: MATERIALITER-FORMALITER rispetta meglio la concretezza dell'ente, e la vera natura delle "parti" quali sono realmente NELL'ENTE e SOLTANTO NELL'ENTE.

Da questa conformità MASSIMALE alla REALTÀ, ne segue necessariamente che la distinzione MATERIALITER-FORMALITER ha, **ex se**, **una portata analogica** che non può avere la distinzione MATERIA-FORMA: la quale concerne, non l'esse in quanto tale, ma solamente una categoria particolare di enti creati.

ß Il rapporto che esiste tra la persona fisica del Papa ed il carisma papale, si trova chiaramente precisato per mezzo della distinzione: MATERIALITER-FORMALITER.

Spieghiamolo considerando un "caso concreto".

Il Cardinale E. PACELLI è l'eletto di un Conclave valido, non è ancora Papa. Tuttavia, differentemente da tutti gli altri Cardinali, il Cardinal Pacelli, e lui solo, è in disposizione ultima a divenire Papa: esattamente come, nel corso di una generazione, la materia che stà per divenire quella del generato è in disposizione ultima a ricevere la forma di questo. Si può

dunque dire, per analogia, che la persona fisica eletta da un Conclave supposto valido è costituita Papa MATERIALITER: e ciò **IPSO FACTO:** A CONDIZIONE TUTTAVIA che la detta persona fisica non sia ipotecata da un obex rimasto occulto sospendente in essa l'effetto normale dell'elezione.

Il Cardinale E. PACELLI accetta l'elezione. Riceve, nell'atto stesso di questa accettazione, la Comunicazione esercitata da Cristo in favore di Pietro e dei successori di Pietro [Giovanni XXI 15-17]. Il Cardinal E. PACELLI è dunque costituito Vicario di Gesù Cristo. E poichè è **molto precisamente** nell'essere Vicario di Gesù Cristo che consiste il fatto di essere Papa, si dice che la stessa persona fisica, ovvero il Cardinal E. PACELLI, che in virtù dell'elezione era Papa soltanto MATERIALITER diventa Papa FORMALITER nell'atto stesso in cui accetta l'elezione. In questa seconda tappa [FORMALITER], vi è tuttavia una conditio sine qua non: e ciò esattamente come nella prima tappa [MATERIALITER]. Questa condizione è evidente, ed è la seguente: occorre che, nel momento stesso in cui il Cardinal E. PACELLI afferma esteriormente di accettare l'elezione, NON PONGA interiormente, in modo occulto, un obex che l'abbia impedito di RICEVERE la Comunicazione promessa ed esercitata da Cristo. Se si fosse accertato ulteriormente che un tal obex era esistito nell'atto dell'accettazione, il Cardinal E. PACELLI non sarebbe stato in alcun momento Papa FORMALITER.

La distinzione FORMALITER-MATERIALITER intesa come ora è stata esposta, è stata utilizzata da San Roberto BELLARMINO. Questa distinzione e le due condizioni sine qua non che sono state precisate, si impongono d'altro canto, per la metafisica del "senso comune", ed in virtù del DIRITTO NATURALE fondato da questa metafisica, esigito da essa; e, di conseguenza, soggiacente pure al diritto divino, a fortiori al diritto canonico ed al diritto puramente ecclesiale.

ϒ L'enunciato della "tesi C", conformemente alla distinzione FORMALITER-MATERIALITER.

La "tesi C" riguarda il rapporto di cui si è trattato nel paragrafo precedente [ß]: rapporto tra la persona fisica che "occupa" almeno apparentemente la sede episcopale di Roma, ed il carisma che è proprio al Papa.

La "tesi C" comprende due parti, conformemente ai due membri della distinzione-chiave [FORMALITER-MATERIALITER].

A] L'"occupante" della Sede apostolica [il Cardinal Montini, almeno dopo il 7 dicembre 1965, Mons. Luciani, Mons. Wojtyla] NON È PAPA FORMALITER. Non bisogna designarlo con il nome di Papa.

Vale a dire che il detto "occupante" NON È, in alcuno dei suoi atti, il Vicario di Gesù Cristo. Questi atti, precisamente in quanto pretendono essere atti del Papa, in quanto Papa, SONO NULLI. Non c'è di che disobbedire alle "ordinazioni" pretesamente portate da Mons. Wojtyla in quanto sarebbe Papa; poichè non è in atto il Vicario di Gesù Cristo; tutte le ordinazioni portate a questo pseudo-titolo sono VANE, NULLE, senza nessuna portata nella realtà. BISOGNA, non disobbedire, ma IGNORARE.

B] L'"occupante" della Sede apostolica È TUTTAVIA "PAPA" MATERIALITER. Si può comodamente designarlo col nome di "papa": le virgolette co-significano che non è Papa.

Vale a dire che l'"occupante" occupa la Sede in una maniera illegittima e sacrilega [poichè non è Papa, e si fa passare per tale]: ma la occupa. Designare un Papa autentico richiede canonicamente l'aver, precedentemente, constatato e dichiarato la vacanza reale della Sede materialmente occupata.

C] Riassumendo, si può dire. Al più tardi dal 7 dicembre 1965, vi è VACANZA FORMALE della Sede apostolica, benchè questa Sede sia stata e sia "occupata" materialmente da tre persone, tutte in stato di Scisma capitale.

[II.] La prova della "tesi C", in ciascuna delle sue due parti.

ϝ La prova della parte [A], cioè: l'"occupante" la Sede apostolica NON È Papa FORMALITER. Poichè, come è stato spiegato precedentemente [I ß], l'eletto di un Conclave supposto valido è costituito Papa FORMALITER nell'atto stesso della sua accettazione, SOLO SE, nell'istante stesso in cui pone pubblicamente questo atto, **non pone** interiormente un altro atto, e **non è** interiormente in uno stato occulto, che l'impedirebbe di RICEVERE la Comunicazione promessa ed esercitata da Cristo.

Poichè in effetti è nel RICEVERE questa Comunicazione che si è in atto Vicario di Cristo, cioè Papa FORMALITER, opporsi volontariamente a questa RICEZIONE, è rendere volontariamente impossibile che si possa essere Papa FORMALITER.

Si deve evidentemente, a priori, presumere la lealtà della persona che accetta di essere l'eletto di un Conclave valido. Tuttavia, Leone XIII ha espressamente dichiarato ("Apostoli-

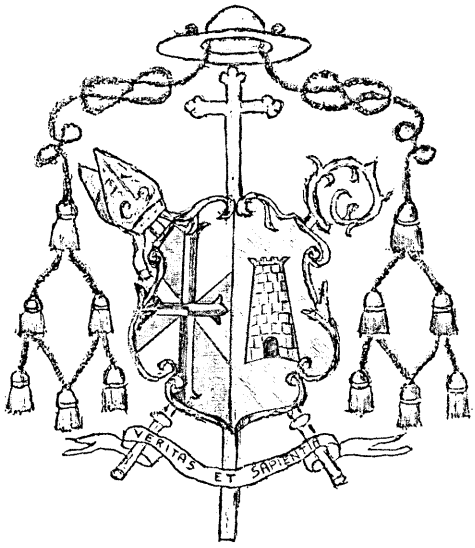

Stemma di Mons. Guerard des Lauriers

cae Curae", 13 IX 1896; D.S. 3318): "La Chiesa deve giudicare dell'intenzione in quanto questa è manifestata esteriormente". L'"occupante" [la Sede apostolica] **ha avuto realmente**, accettando l'elezione del Conclave, **l'intenzione** di ricevere la Comunicazione esercitata da Cristo?. Per rispondere a questa domanda bisogna, secondo Leone XIII, considerare i FATTI. Se l'"occupante" aveva avuto, in realtà, l'intenzione di ricevere la suddetta comunicazione, allora doveva IN SEGUITO, ABITUALMENTE, con-formarsi a tutte le esigenze di detta comunicazione. Se, al contrario, si accerta che, CONTINUAMENTE E SISTEMATICAMENTE, l'"occupante" va contro le esigenze più fondamentali che sono inerenti alla Comunicazione esercitata da Cristo, BISOGNA CONCLUDERE, (stando a Leone XIII) che l'"occupante" **non aveva** in realtà l'intenzione di riceverla, e che in conseguenza non è mai stato [o ha cessato di essere] Papa FORMALITER.

Ora, nel caso presente, le esigenze della Comunicazione esercitata da Cristo in favore di Pietro e dei suoi successori sono di due tipi. Le une sono nei fatti presupposte alla Comunicazione; ma sono dell'ambito dell'ontologia: di modo che, benchè di ordine naturale, sono imperiosamente necessitanti per la Comunicazione perchè le sono immanenti. Le altre esigenze sono conseguenti alla Comunicazione, e sono di ordine sovrannaturale "quoad substantiam". Esaminiamo successivamente questi due tipi di esigenze, osservando come si comporta, verso ciascuna rispettivamente, l'"occupante" della Sede apostolica.

Gesù Cristo, istituendo la Sua Chiesa come società umana visibile ha **ipso facto** sanzionato, per questa Chiesa che è la Sua, le norme che sono immanenti per natura, e dunque necessariamente, ad ogni Società di questo tipo. Ora, ci limitiamo qui a ricordarlo, in ogni Società, l'esistenza stessa dell'autorità richiede di essere fondata sul **proposito di realizzare il bene comune** che è il fine della detta Società. Una "persona" fisica o morale che, in seno ad una Società, perseguirebbe abitualmente ed in molte maniere l'annientamento del bene comune che è proprio a questa Società, una tal "persona" dunque non può essere l'autorità nella detta Società. La Chiesa, nascendo secondo questa legge, "eam non minuit, sed sacravit: non la diminuì ma la consacrò" [come "GESÙ, nascendo da MARIA, ha, in LEI, consacrato la Verginità, e non l'ha diminuita]. Ora osserviamo che, da 25 anni, con dei procedimenti indiretti ma molto efficaci e convergenti, l'"occupante" della Sede apostolica persegue la degradazione di quello che invece dovrebbe promuovere, cioè il "Bene" affidato in proprio alla Chiesa dal Suo divino Fondatore, particolarmente l'OBLAZIONE PURA ed il Deposito rivelato. Ne consegue che l'"occupante" la Sede apostolica non può essere, nella Chiesa, l'"Autorità". Non è Papa FORMALITER.

La Comunicazione esercitata da Cristo in favore del Suo autentico Vicario presenta egualmente delle "prerogative" [e, viste dal di fuori, delle esigenze] che le sono conseguenti. La principale è l'Infallibilità. È rivelato che l'Infallibilità comporta due forme: il Magistero straordinario solenne [il Papa pronuncia "ex cathedra" (Immacolata Concezione da Pio IX, Assunzione da Pio XII)]; il Magistero ordinario universale [insieme dei Vescovi, dispersi o riuniti, in comunione col Papa (Assunzione, prima della definizione di Pio XII)]. È dunque impossibile che l'autentico Vicario di Gesù Cristo, quando si pronuncia secondo l'una o l'altra di queste due forme, affermi una cosa che sostenga l'opposizione di contraddizione con una dottrina già rivelata. Ora, il 7 dicembre 1965, il Cardinal Montini ha promulgato, impegnando almeno [cf (3)] il Magistero ordinario universale, una proposizione concernen-

te la "libertà religiosa" che sostiene l'opposizione di contraddizione con la dottrina infallibilmente definita da Pio IX nell'Enciclica "Quanta Cura" legata al "Syllabus" [08 XII 1864].
Bisogna dunque concludere, stando a Leone XIII, che, ponendo quest'atto, il Cardinal Montini non aveva l'intenzione di ricevere la Comunicazione esercitata da Gesù Cristo, e non era più Papa FORMALITER.

Riassumendo [∝]. Il Vicario di Gesù Cristo non può agire **COME TALE** che CONFORMEMENTE al carisma che tiene dalla Comunicazione esercitata in suo favore da Gesù Cristo. Non può dunque agire che conformemente alle norme naturali fondamentali sanzionate ed assunte da Gesù Cristo, e conformemente alla VERITÀ già manifestata da Gesù Cristo. Qualsivoglia contraddizione, osservabile ed osservata su uno di questi due punti, prova necessariamente a posteriori, che l'autore di un simile delitto non può essere il Vicario di Gesù Cristo.

ß La prova della parte [B], cioè: l'"occupante" la Sede apostolica è "papa" MATERIALITER.

Abbiamo precedentemente spiegato [Iß] in che senso conviene dire che l'eletto di un Conclave supposto valido è, anche prima della sua accettazione, papa MATERIALITER, A CONDIZIONE TUTTAVIA: che, in primo luogo, il Conclave sia valido [quante 'voci' sono circolate, plausibili se non fondate, concernenti gli ultimi tre Conclavi... Tisserand, Siri...]; che, secondariamente, l'eletto apparente non sia ipotecato da un obex rimasto occulto e che sospende il lui l'effetto normale dell'elezione [Se per esempio si provasse con certezza che Mons. Wojtyla apparteneva ad una società occulta anticristiana prima della sua elezione].

Ora, l'esistenza di un eventuale obex, scoperto a posteriori, sia nel "Conclave" che elegge, sia nella persona così scelta, non è sufficiente ad infirmare che costui sia, almeno provvisoriamente, "papa" MATERIALITER. Perchè un dato certo, MA CHE NON È D'ORDINE ONTOLOGICO, non può essere immanente alle Norme divine stesse. Un tal dato non può dunque aver valore e FORZA **nella** Chiesa che in virtù di un ordinamento e di una promulgazione fatta dall'**autentica** Autorità della Chiesa. E poichè una tale Autorità, attualmente, fà difetto, nessuno è attualmente qualificato, nella Chiesa [intendiamo: la vera Chiesa; non come tale la Chiesa che presiede Mons. Wojtyla] per dichiarare che dopo il 7 dicembre 1965, il Cardinal Montini ha cessato di essere "papa" MATERIALITER.

La stessa osservazione vale per gli "occupanti" la Sede apostolica che sono succeduti al cardinal Montini; ciò NELLA SOLA MISURA IN CUI una "gerarchia" che lo è **soltanto** MATERIALITER può perpetuarsi. Una **tale** perpetuazione non è, **ex se**, impossibile. Essa richiede tuttavia espressamente delle Consacrazioni episcopali che siano certamente valide. E poichè il nuovo rito è dubbio, gli "occupanti" [della Sede apostolica] ben presto non saranno più che delle "comparse"! Mons. Wojtyla è, a questo riguardo e come minimo, un eminente precursore.

Come si salverà, in queste condizioni, l'apostolicità della Chiesa? Checchè ne sia di questo mistero, che ci vela attualmente il "mistero d'iniquità", bisogna evidentemente sostenere che la successione apostolica sarà salvaguardata, ininterrotta "fino alla fine del secolo" [Matteo XXVIII 20]. La "visibilità" non è una nota della Chiesa; essa ha subito delle eclissi, poichè è solamente la POSSIBILITÀ DI DIRITTO, non sempre realizzata DI FATTO [cf il Grande Scisma] di osservare l'Apostolicità. Mentre l'Apostolicità è una nota, permanente come la Chiesa stessa. È necessario quindi tenere assolutamente la norma, senza la quale la successione apostolica si troverebbe OGGETTIVAMENTE ininterrotta.

Questa regola, imperiosa ed evidente, è la seguente. La persona fisica o morale che ha, nella Chiesa, qualità per dichiarare la vacanza TOTALE della Sede apostolica è IDENTICA a quella che, nella Chiesa, ha qualità per provvedere alla provvigione della stessa Sede apostolica.
Chi dichiara attualmente: "Mons. Wojtyla non è per nulla papa [neanche MATERIALITER]", deve: o convocare il Conclave [!], o mostrare le credenziali che lo costituiscono direttamente ed immediatamente Legato di Nostro Signore Gesù Cristo [!!].

Queste ultime osservazioni mostrano sufficientemente che la portata **oggettiva** della domanda: "L'occupante della Sede apostolica è, sì o no, 'papa' MATERIALITER?" è talmente fuori della nostra presa, che concretamente e realmente, la risposta a questa domanda non ha quasi impatto sul comportamento effettivamente possibile del fedele legato alla Tradizione.

[2b] In cosa soprattutto fa difetto l'attitudine dottrinale di Mons. Lefebvre?
La viziosità principale del "Lefebvrismo" consiste in una radicale doppiezza, la quale inocula l'eresia.

[I.] "in verbis". Doppiezza. A proposito di ogni avvenimento, vi sono sempre due affermazioni contrarie tra di loro, concernenti i rapporti con "Roma": l'una per dei circoli ristretti [Non c'è niente da aspettarsi da Roma, Mons. Lefebvre stà per consacrare dei Vescovi]; l'altra per i grandi uditori (Cresime, Ordinazioni) ["Tutto stà per aggiustarsi. Non compromettete tutto. Nessuna Consacrazione episcopale"]. L'ultimo "numero" di questa pantomima che dura da dieci anni ha avuto luogo l'otto dicembre 1986. Mons. Lefebvre, in una lettera aperta a Giovanni Paolo II, tenuta segreta fino all'otto dicembre, ed in seguito mantenuta nel silenzio, ritiene "che bisogna considerare come nulle tutte le riforme conciliari e tutti gli atti di Roma che sono compiuti in questa empietà". Questa dichiarazione, letta il mattino dell'otto dicembre nei Priorati, ha trattenuto dei Seminaristi che erano decisi a non rinnovare le loro promesse e dunque a lasciare la Fraternità. Tuttavia, avendo dato agli Econiani la consegna di non parlare di questa lettera, Mons. Lefebvre continua ad affermare che Giovanni Paolo II è veramente Papa. Così, secondo Mons. Lefebvre, una persona è l'Autorità, e tuttavia gli atti che pone questa persona in quanto è l'Autorità, possono essere NULLI, "dèvono essere considerati come nulli". Mons. Lefebvre ha un così straordinario habitus della duplicità che lo spinge con cinismo fino ad affermare la contraddizione.

[II.] "in factis". Inganno e bestemmia. La pratica dei Priorati insegna **di fatto, nella prassi** benchè senza dirlo, che da un'autentica "Autorità" [Mons. Wojtyla è veramente "papa", è in atto il Vicario di Gesù Cristo], procede una "missio" talmente viziata [la cosiddetta nuova messa, l'ecumenismo... Assisi ed il resto...] che Mons. Lefebvre rifiuta di conformarvisi.

Ciò equivale, nell'agire, ad una bestemmia contro la santità della Chiesa. La MISSIO che procede veramente dalla Chiesa non può essere che santa.

[III.] "In verbis et factis". Inganno, diffusione dell'eresia. Da almeno dieci anni, si è insegnato ad Ecône, si è ripetuto ed **imposto** ai fedeli dei Priorati, ed ai bambini [innocenti e senza difesa!] che frequentano le scuole tenute dalla Fraternità San Pio X, che il Magistero è infallibile SOLAMENTE se il Papa parla "ex cathedra". La qual cosa equivale a negare l'infallibilità del magistero ordinario universale, la

La comunità di Orio

quale, però, è affermata da tutta la Tradizione, particolarmente dal Vaticano I. Il "Lefebvrismo" diffonde dunque l'ERESIA, per poter proclamare che Mons. Wojtyla è veramente Papa, e poter così conservare i suffragi dei generosi fedeli che vengono messi sulla strada dell'inferno invece di dichiarar loro la Verità.

3) Sodalitium: *Si dice che, dato che il Vaticano II non ha definito dei dogmi, la presenza indiscutibile e d'altra parte riconosciuta di errori contro la Fede nei testi conciliari, non pone alcun problema quanto all'infallibilità della Chiesa. Tutto ciò è vero? E se non lo è, come giudicare una tale asserzione?*

Mons. G.: La qualificazione del Vaticano II [Cf Cahiers de Cassiciacum: N. 1 pp. 14-15; N. 6 pp. 13-81].

Era lecito al Vaticano II non definire dei dogmi. Ma è un errore o una menzogna affermare , sulla natura del Vaticano II, delle contro-verità. Un Concilio ecumenico covocato ed approvato dal Papa appartiene per lo meno e per definizione al Magistero ordinario universale della Chiesa. **Per sè,** cioè se le cose sono conformi a quello che ne esige la natura, i documenti che emanano da una assemblea di questo genere e che rilevano formalmente della luce della Fede [ed è il caso nella definizione della "libertà religiosa"] e che trattano di una dottrina già infallibilmente promulgata, sono **ipso facto** promulgati con la nota dell'infallibilità. Il Vaticano II ha potuto, a rigore, affermarsi "ordinario"; ma non ha fatto e non poteva fare che una promulgazione le cui clausole comportano canonicamente l'infallibilità possa non dover essere infallibile.

4) Sodalitium: *Cosa pensare, dunque, di Paolo VI e Giovanni Paolo II?*

Mons. G.: Dio ha giudicato. Dio giudicherà. Quanto a noi, non giudichiamo... alme-

no dell'intenzione.

Questi "papi" professano l'eresia e sono per lo meno affetti da "Scisma capitale" [Cf Cahiers de Cassiciacum N. 3-4]. Il meglio che c'è da fare è, mi pare, non considerarli.

"Nec nominetur in vobis" [Efesini V 3]. Sed tamen oremus pro eis [ma tuttavia preghiamo per loro]: Miserere, de Profundis.

5) Sodalitium: *Cosa ne pensate delle Messe tradizionali celebrate da dei sacerdoti che, pur essendo critici nei riguardi di Roma, sostengono che Giovanni Paolo II è veramente Papa e lo nominano nel Te igitur, nel corso del Canone della Messa?*

Mons. G.: Messe tradizionali, celebrate con menzione di Giovanni Paolo II nel corso del Te igitur.

Il Sacerdote che celebra una tal Messa pronuncia le seguenti parole: "In primis quae Tibi offerimus pro Ecclesia Tua sancta catholica...: una cum famulo tuo Papa nostro Johanne Paulo...". Queste Messe sono comunemente designate con il nome di: "MESSE UNA CUM".

È necessario, in questa proclamazione, considerare due cose: d'un lato ciò che vi è direttamente significato; dall'altro, ciò che vi si trova indirettamente consignificato, a causa del contesto.

[I.] Ciò che è direttamente significato dalla formula: "una cum". **Il delitto di sacrilegio**.

Il senso generale della supplica è determinato dalle parole: "quae tibi offerimus pro...". Ma, **checchè ne sia** di questo senso generale, la locuzione UNA CUM afferma che la Chiesa [di Cristo e di Dio: "tua"], santa e cattolica, è "una cum" il servo di Dio che è nostro Papa Giovanni Paolo II. La locuzione UNA CUM afferma dunque che, reciprocamente, Mons. Wojtyla è "UNO, (insieme), CON" [è una cosa sola con] la Chiesa di Gesù Cristo, santa e cattolica. Ora, l'abbiamo dimostrato [2a. ✗], questa affermazione è un errore. Perchè, dato che W. persiste a proferire ed a promulgare l'eresia, non può essere il Vicario di Gesù Cristo; non può, in quanto "papa" come si dovrebbe [famulo tuo Papa nostro], essere "una sola cosa con" la Chiesa di Gesù Cristo. L'una cum afferma dunque, e proclama, un errore, concernente CONCRETAMENTE la Fede.

Essendo così, bisogna concludere che la Messa "una cum" è "ex se" oggettivamente macchiata di sacrilegio. La MESSA, difatti, è l'azione sacra per eccellenza, poichè il Sacerdote opera "in Persona Christi". E se questo ruolo strumentale concerne eminentemente l'atto consacratorio, è egualmente realizzato per derivazione durante ciò che precede e prepara quest'atto, o ne segue immediatamente. Ora, tutto ciò che include un'azione sacra deve essere puro, vale a dire conforme a ciò che ne esige la natura. Una proclamazione che specifica immediatamente l'esercizio concreto della Fede, deve **sempre** essere VERA, tenuto conto della Fede stessa. Deve esserla, **ad un secondo titolo**, se è fatta durante un'azione sacra. Dunque, se una proclamazione che specifica immediatamente l'esercizio concreto della Fede è fatta durante un'azione sacra, e se è erronea, costituisce IPSO FACTO ED OGGETTIVAMENTE UN DELITTO, non solo contro la Fede ma anche contro l'azione sacra. Una tale proclamazione è dunque macchiata [ipotecata] d'un **delitto** che è del genere: "sacrilegio"; e ciò OGGETTIVAMENTE ED INELUTTABILMENTE, checchè ne sia del **peccato** commesso dai partecipanti [cf 6].

[II.] Ciò che è indirettamente consignificato dalla formula "una cum". **Il delitto di Scisma Capitale**.

"Quae tibi offerimus pro..." Si tratta di una offerta che è fatta IN FAVORE DI. Ecco ciò che è significato **direttamente**. Per questo qualcuno [specialmente Dom Gerard Calvet o.s.b.] ha preteso che al Te igitur si preghi per il Papa e per nulla CON il Papa. Si tratta di una veduta superficiale. Infatti, bisogna osservare che in questa prima parte del Te igitur, il Papa è considerato IN QUANTO PAPA, poichè, precisamente, è menzionato "una cum Ecclesia"[1]

D'altronde, l'applicazione del frutto della Messa ["pro"], richiesta come **aleatoria** in favore delle persone private nei due Memento, è richiesta nel Te igitur: IN MODO EGUALE, unitamente [una cum] in favore della Chiesa e del Papa, come GRATUITA, certo, "ex parte Dei", ma come NECESSARIA poichè CERTA "ex parte nostri".

Da quest'ultima osservazione, risulta la seguente conseguenza.

Ricordiamo che l'"applicazione" del merito non è necessaria [o: "de condigno"] che in due casi, ovvero: 1) Questa "applicazione" è fatta da Cristo in persona: Lui, e Lui solo, merita, IN DIRITTO, per gli altri; 2) Questa "applicazione" è fatta alla persona stessa che acquista il merito: ciascuno merita "de condigno" per sè stesso. Dunque, siccome l'applicazione del frutto della Messa è fatta di DIRITTO a persona morale che costituiscono UNITAMENTE ed in modo eguale [una cum] la Chiesa ed il Papa, È NECESSARIO che questa STESSA persona morale sia al principio del

Sacrificio di cui essa ha il DIRITTO di ricevere il frutto. D'Altronde, si afferma comunemente che, se la Messa è primordialmente il Sacrificio di Cristo, essa è egualmente ed unitamente **il Sacrificio della Chiesa** [È per questo che, se il Sacerdote che offre il Sacrificio, QUANTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTO, opera in Persona Christi, senza mediazione della Chiesa, tuttavia, QUANTO ALLA SPECIFICAZIONE DELL'ATTO, il Sacerdote non può operare che NELLA MEDIAZIONE DELLA CHIESA. Poiché **solamente** la Chiesa ha **divinamente** qualità per garantire con certezza: la conformità alla Verità dell'articolo che promulga nel Nome di Cristo; la conformità alla Realtà del rito che essa prescrive in Nome di Cristo. (Il Sacerdote che fà uso di un rito prende **ipso facto** l'intenzione dell'autorità che è responsabile di questo rito... s'intravedono tutte le conseguenze!)].

E, nella Chiesa in ordine, tramite la mediazione esercitata dalla Gerarchia, è il Papa in definitiva che conferisce la "missione" di celebrare qualsiasi Messa. Il Papa è, nella Chiesa, il "Sommo Pontefice". Ed è perchè **Chiesa e Papa unitamente** [una cum] comandano nella Chiesa militante l'offerta del Sacrificio proprio a questa Chiesa, che hanno DIRITTO "in primis" al frutto di questo Sacrificio: nell'ORDINE CREATO, essi sono "in primis" quanto al TERMINE [cioè l'applicazione del frutto], PERCHÈ SONO "in primis" quanto al PRINCIPIO [cioè l'intimazione della celebrazione].

Si vede così qual'è la vera portata dell'espressione: "una cum". Non significa soltanto che, celebrando il sacrificio della Messa, si prega **per** la Chiesa e **per** il Papa, come per [pro] tale persona privata o tale intenzione particolare. "Una cum" consignifica, implicitamente ma NECESSARIAMENTE, che, celebrando il Sacrificio della Messa, si celebra IN UNIONE CON e SOTTO LA DIPENDENZA di questa persona morale che sono unitamente [una cum] la Chiesa ed il Papa; visto che questa persona morale ha DIRITTO in primis al frutto del sacrificio: DIRITTO in primis che solo può fondare metafisicamente il fatto di participare DI DIRITTO in primis all'atto di Cristo-Sacerdote che offre questo stesso Sacrificio.

Da tutto ciò deriva la qualificazione che conviene attribuire alla **Messa tradizionale "una cum".**

Una simile Messa è valida [supponendo che il sacerdote sia stato ordinato validamente!], a causa del rito che, come il Deposito, resta **divinamente garantito dal Magistero della Chiesa. Ma, checchè ne voglia SOGGETTIVAMENTE il celebrante, l'atto che pone comporta OGGETTIVAMENTE ed INELUTTABILMENTE l'affermazione di essere in comunione con [una cum], e persino sotto la DIPENDENZA [papa nostro]** di una persona in stato di scisma capitale. L'atto d'una celebrazione simile è dunque macchiato di un delitto che è del genere: "scisma"; ciò OGGETTIVAMENTE ED INELUTTABILMENTE, checchè ne sia del peccato commesso dai partecipanti: prete celebrante, fedeli assistenti. [cf 6].

6) Sodalitium: *Potete precisare, per favore, le difficoltà suscitate dall'assistenza ad una Messa tradizionale celebrata "una cum"?*

Mons. G.: Difficoltà suscitate dal fatto di assistere ad una Messa tradizionale "una cum".

Queste difficoltà risultano da quanto abbiamo esposto.

Bisogna evidentemente lasciare da parte i casi nei quali l'assistenza ad una tale Messa è necessitata da un motivo estrinseco [ragione di famiglia, per esempio], essendo sottinteso che la persona che assiste ad una tale Messa manifesterà nettamente ed ostensibilmente che assiste SENZA PARTECIPARE.

Se quest'ultima clausola [MANIFESTARE CHE NON SI PARTECIPA] non è realizzata, allora, ex se, il solo fatto di assistere costituisce una partecipazione, una cauzione data alla celebrazione. E siccome questa è ipotecata OGGETTIVAMENTE ED INELUTTABILMENTE dal delitto di sacrilegio e dal delitto di scisma, non ne segue forse che partecipando a questa celebrazione si incorre la colpevolezza di questi delitti?

La risposta è, di DIRITTO, affermativa. Ne segue che, DI DIRITTO, i fedeli attaccati alla Tradizione non devono assistere alla Messa tradizionale una cum. E questo tenuto conto: in primo luogo di se stessi, in secondo luogo della Testimonianza che devono rendere agli altri.

Questa risposta, DI DIRITTO, affermativa, può essere praticamente tenuta in sospeso da due considerazioni. La prima è di ordine generale, tenuto conto delle regole della morale. Un delitto non è peccato che se è conosciuto come tale. L'ignoranza scusa se è candida; accresce la colpevolezza se è calcolata, ecc. ...Un buon numero di fedeli attaccati alla Tradizione non comprendono nè la portata, nè, in conseguenza, la gravità dell'"una com". BISOGNA ISTRUIRLI [cf 10]. Ma finchè non hanno capito non si può incolparli d'assistere alla Messa tradizionale una cum ... DIO SOLO scruta le reni ed i cuori...

La seconda considerazione che può tenere in sospeso la norma del diritto [ovvero: non assistere alla "Messa una cum"] dipende dalla situazione attuale. Può accadere che dei fedeli non abbiano praticamente altro mezzo di comunicare che assistendo ad una Messa una cum. Ora, se è possibile vivere e progredire nello stato di grazia senza comunicare, questa privazione non va esente da difficoltà e talvolta da pericoli. E come la Chiesa ha sempre ammesso che in pericolo di morte si possa ricorrere ad un confessore anche scomunicato, non conviene forse di ricorrere ad una Messa una cum per partecipare al Sacrificio e comunicarvi? Pio XII l'ha ricordato con autorità: nella Chiesa militante, è **la salvezza delle anime** che costituisce la finalità delle finalità. L'assistenza alla "Messa una cum" può essere quindi oggetto di un "caso di coscienza". Ogni caso è un caso; e deve essere risolto in definitiva dalla coscienza dell'interessato, ma non senza i consigli e le direttive comunicati da un Sacerdote "non una cum". Nè rigorismo univoco, che non tiene conto della coscienza di ciascuno; nè lassismo sentimentale: per esempio, una persona che può comunicare ogni quindici giorni ad una Messa "non una cum", non ha alcuna ragione e NON DEVE QUINDI, nell'intervallo, assistere ad una "Messa una cum", ancor meno comunicarvi.

Nota:
Mons. Guérard sostiene che egli, in questa materia, esprime unicamente la sua opinione, ed ammette i buoni diritti dell'altra opinione, secondo cui non è lecito neanche per motivi pastorali (il desiderio dei Sacramenti) assistere e comunicare ad una "Messa una cum".

7) Sodalitium: *Monsignore, nel 1981 siete stato consacrato Vescovo da Monsignor Thuc. Questo Vescovo non è sempre stato chiaro nei suoi atti. In seguito a questa Consacrazione siete stato "scomunicato" dal Cardinal Ratzinger. Cosa pensare di tutto ciò?*

Mons. G.: Ho ricevuto la Consacrazione episcopale, il 7 maggio 1981, da Mons. Pierre Martin NGO DINH THUC.

Affermo che questa Consacrazione è **valida. legale** per quanto si poteva, perfettamente **lecita**.

Si chiama "legale", ciò che è conforme alla lettera della legge. Si dice "lecito", ciò che è conforme al fine voluto dalla legge. La virtù di epikeia, consiste nel trascurare la "lettera", se essa si rivela contraria al "fine"].

[I.] La Consacrazione è **valida**.

Atteso che: 1) il rito tradizionale è stato integralmente osservato [fatta eccezione della lettura del "mandato romano"!]; 2) Mons. Thuc ed io avevamo l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

[II.] La Consacrazione è **legale**, nel limite del possibile.

In effetti, bisogna sapere che, con un Breve datato 5 marzo 1938, Pio XI istituì Mons. Thuc come suo Legato ["deputamus in Nostrum Legatum Petrum Martinum Ngô-Dhin-Thuc Episcopum titularem Saesinensem ad fines nobis notos, cum omnibus necessariis facultatibus"].

Mons. Thuc aveva quindi il potere di Consacrare dei Vescovi, SENZA sottoporre ANTECEDENTEMENTE il caso alla Santa Sede, e quindi senza "mandato romano". Mons. Thuc conservò questo STESSO potere, quando fu istituito Arcivescovo di Huè da Pio XII. Lo prova il fatto che fu Mons. Thuc, e non l'Amministratore Apostolico, che scelse e consacrò tutti i Vescovi del Vietnam tra il 1940 ed il 1950 [Mons. Thuc me ne spiegò, di viva voce, e non senza un'insistente malizia, la ragione (nascosta e vera!). In questo modo le pensioni, le spese in caso di malattia ecc. dei suddetti Vescovi, tutti questi oneri incombevano ai fedeli del Vietnam; mentre avrebbero dovuto incombere a "Roma", se questi stessi Vescovi fossero stati consacrati dall'Amministratore Apostolico]. Checchè ne sia di questa "divertente" [!] "finalità", resta che riguardo allo stretto punto di vista della causa formale, "Roma", DI FATTO, sotto Pio XII, ha confermato Mons. Thuc nei suoi poteri e prerogative di Legato. Mons. Thuc aveva coscienza di averli conservati, e ne fece parte oralmente a più persone: "quando si troveranno questi Documenti dopo la mia morte.....!". Ma questi Documenti non furono messi in luce, e "aggiornati" che molto tardivamente [passarono attraverso molteplici e pericolose vicissitudini], per cui non è stato possibile avvalersene, come sarebbe stato opportuno. È quindi con la più grande buona fede e persino in tutto candore, che Mons. Thuc procedette a fare: Consacrazioni ed Ordinazioni. Pensava, a giusto titolo, di averne canonicamente il diritto; poichè questo diritto non gli era stato tolto.

Le suddette Consacrazioni ed Ordinazioni, fatte da Mons. Thuc, sono "legali": vale a dire conformi alla "lettera" della legge? Perchè lo fossero perfettamente, sarebbe stato necessario che DOPO aver posto l'atto [non "prima", perchè Mons. Thuc aveva giuridicamente il potere], Mons. Thuc sottoponesse il caso all'Autorità. Ma Mons. Thuc riteneva, come me stesso, che non c'è più Autorità; benchè, paradossalmente e sventuratamente, ci tenne a restare egualmente in buone relazioni con l'"autorità".: [Si legga: Autorità = la vera Autorità, di cui vi è attualmente "vacanza formale"; "autorità"=PSEUDO - Autorità che infierisce dal 7 dicembre 1965]. Da tutto ciò, due conseguenze:

Da un punto di vista OGGETTIVO, vale a dire considerando in sè stesse le Consacrazioni ed Ordinazioni compiute da Mons. Thuc, esse sono tanto "legali" quanto si poteva [e che si può!]. Poichè, da un lato, Mons. Thuc aveva giuridicamente il potere di compierle **senza il "mandato romano"**; e, d'altra parte, era e resta impossibile "denunciare" queste Consacrazioni ed Ordinazioni ad una Autorità che, in atto ed in quanto tale, non esiste. La "legalità" delle suddette Consacrazioni ed Ordinazioni è, come OGNI COSA attualmente nella Chiesa militante, IN STATO DI PRIVAZIONE, in ragione della "vacanza formale" della Sede Apostolica.

Da un punto di vista SOGGETTIVO, vale a dire considerando le suddette Consacrazioni ed Ordinazioni come uno dei comportamenti di Mons. Thuc, si è obbligati di osservare che sono state per lui la "spada di dolore" e la pietra di scandalo. Esse esigevano che rompesse con "roma", e lo fece a parole; ma desiderava, per le "ragioni del cuore", aver dei riguardi per "roma", e fu preso nella trappola dove trovò la morte.

"Noli judicare si non vis errare". Checchè ne sia di questa intima agonia e del Giudizio di Dio, resta il fatto che le Consacrazioni e le Ordinazioni compiute da Mons. Thuc sono state tanto legali quanto si può partecipando secondo la loro natura allo stato di privazione che colpisce attualmente **tutta** la Chiesa militante, e distintamente **ognuno** dei suoi componenti... La Chiesa Corpo Mistico, Sposa di Cristo, restando vergine, anche in terra, di qualsiasi privazione.

[III.] La Consacrazione è lecita.

Per ben comprenderlo, bisogna ricordare che, nella Chiesa militante considerata in quanto essa è un collettivo umano, OGNI LEGGE PURAMENTE ECCLESIASTICA [la vacanza e la provvisione della Sede apostolica fan parte di questo tipo di legge], ANCHE QUELLE CHE PORTANO UNA SENTENZA LATAE SENTENTIAE, non ha forza esecutoria che in virtù dell'Autorità attualmente esercitata. Se potesse essere altrimenti, se potessero esistere, nella Chiesa militante, delle leggi puramente ecclesiastiche con forza esecutoria indipendentemente dall'Autorità, bisognerebbe che, almeno per queste leggi, l'Autorità ricevesse il suo proprio mandato dalla Chiesa militante in quanto quest'ultima è un collettivo umano. Ma questa dottrina è esplicitamente condannata dal Vaticano I come erronea [D.S. 3045]. Ogni legge puramente ecclesiastica è dunque, radicalmente, una legge dell'Autorità: la quale, per essenza, è monarchica [monós archè].

Ne segue che ogni legge puramente ecclesiastica può essere sottomessa, ed È ATTUALMENTE SOTTOMESSA, alle vicissitudini stesse delle leggi umane. D'un lato, può venir meno l'Autorità che da' forza alla legge; ed è ciò che succede, a causa della vacanza formale della Sede apostolica. D'altra parte, può accadere, per accidens, che applicare la lettera della legge nuoccia, invece di realizzarlo, al fine voluto dalla legge. È esattamente quanto accade attualmente. L'esigenza del "mandato romano", esigenza rafforzata da Pio XII, come condizione di ogni Consacrazione episcopale, è ordinata a meglio salvaguardare ed affermare il carattere monarchico dell'Autorità, che si esercita su di ogni Vescovo, e su tutti i Vescovi della cattolicità. Ora, sotto Karol Wojtyla, una "consacrazione" fatta con il "mandato romano" comporta: che, in primo luogo, la persona "consacrata" [supposto che lo sia!] è **ipso facto** in stato di Scisma capitale, come lo è W. stesso; che, in secondo luogo, la "consacrazione" fatta secondo il nuovo rito che è dubbio, è essa stessa dubbia, e deve dunque essere considerata praticamente come non valida. La fedeltà al "mandato romano" ha dunque come conseguenza, a breve scadenza, che W. sarà il monarca assoluto di un'assemblea mondiale i cui membri rivestiranno per l'occasione le insegne episcopali, benchè non siano per nulla Vescovi, nè per conseguenza successori degli Apostoli.

"La lettera uccide, lo Spirito vivifica" [2 Cor III, 6; cf Romani II 27-29].
Quando la lettera della legge [la prescrizione del "mandato romano"] ha per effetto di DISTRUGGERE il fine voluto dalla legge [cioè l'unità, e pertanto la realtà stessa della Chiesa militante] allora è virtù, è la virtù di EPIKEIA, non tener conto della lettera della legge, nella stretta e sola misura in cui ciò è necessario per continuare di assicurare il fine voluto dalla legge. Gli atti che sono posti, per necessità, contro la lettera della legge, in vista di assicurare il fine voluto dalla legge, tali atti sono detti "leciti", benchè siano illegali. Questa dottrina è sempre stata ammessa dalla Chiesa.

Affermiamo dunque che le Consacrazioni conferite da Mons. Thuc, legali quanto si poteva [II] poichè Mons. Thuc era dispensato dal "mandato romano", furono e restano PERFETTAMENTE LECITE; benchè, come abbiamo spiegato [II], la loro "legalità" resti ipotecata dalla privazione che colpisce attualmen-

te la Chiesa militante.

[IV.] Il "cardinal" Ratzinger mi ha notificato [mediante il Nunzio a Parigi, e non il Generale dei Domenicani] che avevo incorso la scomunica "latae sententiae". Mi esortava a "ritornare", promettendomi una buona accoglienza!

— Non ho risposto a questo messaggio, per le ragioni seguenti:

"Ex parte objecti". La sentenza è, in sè stessa, priva di ogni fondamento: come è stato precedentemente esposto [II, III].

"Ex parte subjecti": id est: Josephi Ratzinger, et "auctoritatis". I soli atti dell'"autorità" che possano non essere VANI sono esclusivamente quelli ordinati a ciò che perduri nella Chiesa, **materialiter**, la gerarchia: MATERIALITER soltanto, poichè [cf 2a], l'"autorità" non ha potere nella Chiesa che "materialiter" e non "formaliter". Così, per esempio, l'atto con il quale l'"autorità" riconoscerebbe il valore e la portata ecclesiale delle Consacrazioni conferite da Mons. Thuc: tale atto sarebbe valido. Mentre ogni atto che non è espressamente ordinato alla permanenza della gerarchia [almeno "materialiter"] è VANO.

Non bisogna tener conto di una cosa priva di fondamento, che è vana: è il consiglio di San Giovanni (2 Giovanni 10-11).

— Il messaggio del "cardinal" Ratzinger, mi ha divertito, ed anche rallegrato. Di tutti i Vescovi che professano integralmente la Fede cattolica, io sono il solo che sia "scomunicato" dalla "roma" di W. Non essendo in alcun modo in comunione con quella "roma", rendo grazie che essa abbia, almeno su di un punto, dichiarato qual'è la Verità.

8) Sodalitium: *Nel 1984 e nel 1986 avete consacrato due Vescovi, senza l'accordo di Roma. Perchè fate questo? Pesante dover ancora consacrare dei Vescovi ed ordinare dei sacerdoti?*

Mons. G.: Ho consacrato due Vescovi senza "mandato romano": Mons. STORCK [30.IV.84]; Mons. MAC KENNA [22.VIII.86].

[I.] È necessario che duri sulla terra l'OBLAZIONE PURA, **l'OBLATIO MUNDA** [Mal. I, 11].

Alcuni mi attribuiscono l'intenzione di voler "salvare la Chiesa". Al contrario, rifiuto di associarmi con quanti professano "in directo" questo proposito. Poichè DIO SOLO, GESÙ SOLO (cf. 11) salverà la Sua Chiesa nel Trionfo di Sua Madre. Di questo fatto ne sono certo, non spetta a me sapere il "come".

Tuttavia, credo dover sacrificare ogni cosa, fare tutto ciò che è in mio potere, perchè perduri in terra l'OBLATIO MUNDA. La Messa tradizionale tale quale la celebrano Monsignor Lefebvre ed i sacerdoti ordinati da Lui, questa Messa celebrata una cum W. è, CHECCHÈ NE VOGLIA il celebrante, **OGGETTIVAMENTE** macchiata di una doppia impurità che appartiene al sacrilegio ed allo scisma capitale [cf 5]. La Messa perpetuata dalla "Fraternità San Pio X" **non è,** NON PUÒ ESSERE, L'OBLATIO MUNDA. Questa circostanza di DIRITTO è ancor più rinforzata dalla ben aggravante circostanza che segue: in vista di [sembrar] giustificare la loro celebrazione una cum W. gli Econiani non esitano ad affermare e diffondere l'errore, vale a dire che corrompono la Fede dei fedeli inoculandogli l'eresia.[3]

Se Monsignor Lefebvre non avesse profanato la Messa tradizionale, esigendo che sia celebrata una cum Wojtyla, io non avrei neppur pensato nè a ricevere, nè tanto meno a conferire l'Episcopato.

MISEREOR SUPER SACRIFICIUM! Ecco la ragione primordiale, e da sè stessa necessitante per chi la percepisce, per la quale ho accettato di ricevere e per la quale propongo di conferire l'Episcopato.

[II.] È eminentemente conveniente che duri sulla terra la MISSIO istituita da Cristo [Matteo XXVIII 18-20].

La MISSIO comprende certamente l'offerta dell'OBLATIO MUNDA: e questo **innanzitutto.** Ma essa è più ampia: "Andate, insegnate, battezzate, educate" Essa è confidata a **tutti** gli Apostoli **unitamente,** a ciascuno rispettivamente. Essa è quindi realmente distinta dalla SESSIO, vale a dire dalla **giurisdizione** promessa [Matteo XVI 18-19], e poi conferita [Giovanni XXI 15-17] **plenariamente,** a Pietro **da solo;** comunicata agli altri **per partecipazione** a Pietro e quindi solamente nella mediazione di Pietro. Ai sacerdoti "fedeli" che contestano, come fosse una "novità sospetta", la distinzione reale tra la MISSIO e la SESSIO, mi limito a porre una domanda. «Voi confessate i fedeli. Ne avete ricevuto il potere nel momento della vostra ordinazione sacerdotale. Ma questa è, molto precisamente, la MISSIO, nella seconda delle sue funzioni ["battezzate", **amministrate tutti i sacramenti**].

Ma, da chi, da quale persona fisica o morale, tenete quei poteri che, secondo il Concilio di Trento, sono richiesti perchè possiate usare **validamente** del Potere ricevuto nel momento della vostra ordinazione?. No, voi non avete "questi poteri", tanto meno, se possibile, se

siete di Ecône, perchè allora riconoscete ufficiale di essere "sospesi a divinis"». Voi rispondete: "la Chiesa supplisce". Ma questa supplenza" è assicurata nella Chiesa **in ordine**, da una legge puramente ecclesiastica: la quale, come tutte le leggi di questo genere, è attualmente priva di forza esecutoria. Non c'è, quindi "supplenza".

La Verità è che voi potete usare del Potere, senza avere i "poteri", perchè attualmente il Decreto di Trento è privo di forza esecutoria. La Verità è, di conseguenza, che esercitate la MISSIO, benchè siate privati della partecipazione normalmente richiesta alla SESSIO... per il motivo che tutta la Chiesa militante è essa stessa in questo STESSO stato di privazione (riguardo alla SESSIO) dal quale vi trovate colpiti. La MISSIO e la SESSIO sono quindi, nel seno della Chiesa militante, due parti coessenziali realmente distinte, di diritto inseparabili, di fatto attualmente dissociate: la SESSIO è tenuta in sospeso dalla vacanza formale della Sede Apostolica [cf 1]; la MISSIO perdura, nella misura del possibile, nei sacerdoti e fedeli che si professano attaccati alla Tradizione; MISSIO in stato di privazione, lo ripetiamo.

In queste condizioni, ecco l'alternativa che devono decidere i fedeli attaccati alla Tradizione:

A) o non continuare la MISSIO. Poichè essa, in stato di privazione essendo stata disertata dalla SESSIO, si trova **ipso facto** anormata, votata a molteplici pericoli, a cominciare dall'eresia e lo scisma. Il solo sacramento possibile, e certamente valido, sarebbe il Battesimo. Esso basta perchè Dio doni la Fede e la grazia santificante.
Questo partito non è quindi DI DIRITTO impossibile. È quello che prendono dei RARISSIMI FEDELI.

B) oppure continuare la MISSIO. Perchè si stima che è DI FATTO impossibile conservare la grazia santificante, ed anche la sola Fede, senza i sacramenti.
In dubiis Libertas! Si può scegliere: sia A sia B. Ma: 1) che ciascuno rispetti la scelta altrui; 2) che ciascuno si conformi rigorosamente all'esigenza interna, ontologica, della sua propria scelta.

Io ho scelto B. Rispetto profondamente le persone che hanno scelto A: che Dio le aiuti. Ma riprovo che alcune di queste persone critichino e giudichino con "ossessione", come se fossero l'Autorità, la scelta B che sono libere di non fare... e persino agiscano DI FATTO come se avessero scelto B.

Se si sceglie di proseguire la MISSIO, affinchè la Fede e la VITA Siano conservate per il più gran numero, è evidentemente necessario che ci siano dei Vescovi. Niente Sacramenti senza Sacerdozio, nè Sacerdozio senza Vescovi.[4]

MISEREOR SUPER TURBAM! Questa è la seconda ragione per la quale ho accettato di ricevere, e per la quale propongo di conferire l'Episcopato.

[III.] Le norme che presiedono a queste Consacrazioni episcopali senza "mandato romano".

a. Le norme che derivano dal Diritto canonico, aventi corso nella "Chiesa in ordine". Le leggi, anche puramente ecclesiastiche, sono l'espressione della Saggezza. Conservano sempre **valore direttivo** anche se, per accidens, alienano la loro forza esecutoria. Bisogna quindi vegliare a che non si ponga alcun atto che contavverrebbe alla Saggezza ispiratrice di queste leggi. A questo riguardo, occorre precisare quanto segue:

1) Le consacrazioni conferite da Monsignor Thuc sono lecite, e legali per quanto si poteva.
Le consacrazioni conferite dai Vescovi consacrati da Monsignor Thuc sono lecite, benchè illegali.

2) Nessuna di queste consacrazioni, tutte lecite, ha conferito la giurisdizione ai Vescovi così consacrati. Nessun Vescovo può aver giurisdizione se non sotto la movenza dell'autentico Vicario di Gesù Cristo. È ciò che Pio XII ha voluto riaffermare vigorosamente, rinforzando la censura portata contro le consacrazioni senza mandato romano. È questa una ragione di sovrappiù per tenere il carattere relativo della giurisdizione che è inerente all'Episcopato.

3) I rapporti tra i Vescovi consacrati da Mons. Thuc sono cosa buona in sè stessa. Ma si deve, si dovrà dichiarare chiaramente che un'eventuale assemblea di questi vescovi non gode, come tale, nella Chiesa, di alcuna giurisdizione. Potrebbe svolgere il ruolo d'un fermento. Non sarebbe abilitata a restaurare la Gerarchia.

b. Le regole dettate dall'epikia: la quale fonda il fatto che le dette consacrazioni sono lecite.

Le Consacrazioni senza mandato romano sono attualmente e provvisoriamente lecite in vista della salus animarum; la quale è, secondo Pio XII, la lex suprema della Chiesa militante. Ne seguono due conseguenze:

Conseguenza "positiva". Bisogna moltiplicare tali Consacrazioni, di modo che sussista su tutta la terra l'OBLATIO MUNDA e la MISSIO. La principale condizione è che dei sa-

cerdoti siano atti e consentano ad assumere tale responsabilità.

Conseguenza "negativa". Non bisogna che l'assenza di riferimento all'Autorità [inesistente in atto] sbocchi in un'anarchia che sarabbe in contraddizione con la natura stessa della Chiesa militante. Perciò tutti i Vescovi consacrati senza "mandato romano" procedenti da Mons. Thuc, devono prendere l'impegno solenne e pubblico di sottomettersi incondizionatamente al Papa se, durante la loro vita, Gesù ne dà uno alla Sua Chiesa. Aggiungo che attualmente, adesso e checchè ne sia di una divina soluzione [11], l'unità tra i detti Vescovi non può riposare su di una pseudo-gerarchia forgiata artificialmente tra di loro. L'unità non può riposare che sulla FEDE; precisando quest'ultima, quanto all'applicazione **attuale e concreta,** conformemente alle modalità che sono state ora esposte...o a quelle che una discussione basata su tutti i dati OGGETTIVI che comporta l'attuale situazione imporrebbe.

9) Sodalitium: *Cosa ne pensate di un'eventuale Consacrazione di Vescovi da parte di Monsignor Lefebvre, che riconosce Giovanni Paolo II come vero Papa, ma gli disobbedisce regolarmente?*

Mons. G.: Eventuali consacrazioni di Vescovi da parte di Mons. Lefebvre.

[I.] Ciò che importa primordialmente nell'occorrenza [vale a dire riguardo allo stato della Chiesa], è evidentemente la persona del "Consacrato". È quindi a partire dalle condizioni concernenti la persona del "Consacrato" che bisogna precisare [o esaminare] quelle che concernono la persona del Consacratore.

[II.] Ora, il Vescovo atto a perpetuare la MISSIO nella Chiesa militante deve soddisfare alle condizioni seguenti:

A Essere consacrato validamente, lecitamente, legalmente per quanto è possibile [cf 7]. Far parte della Chiesa, CERTAMENTE. Ora, perchè si possa affermare con certezza [morale] di tal fedele che professa integralmente tutta la MISSIO, che questo fedele ha effettivamente la Fede e che fà parte della Chiesa militante, è necessario, lo abbiamo dimostrato[8]:

B che questo fedele ponga come principio che ogni membro della Chiesa militante debba esaminare attentamente la questione del Papa finchè non l'abbia risolta categoricamente

C che questo fedele affermi la vacanza almeno "formale" della Sede Apostolica

D che questo fedele professi di doversi sottomettere al Papa quando Cristo ne darà uno alla sua Chiesa.

[III.] Un Vescovo consacrato da Monsignor Lefebvre potrebbe soddisfare a queste condizioni?

La risposta affermativa non presenta difficoltà che per le condizioni B e C. Mons. Lefebvre, affermando che Mons. Wojtyla è papa ed intimando ai fedeli di non esaminare questa questione, rende IMPOSSIBILE il poter affermare con CERTEZZA che lui stesso faccia parte della Chiesa fondata da Gesù Cristo. Si deve certo desiderarlo e si può supporlo; ma è **impossibile** di esserne **sicuri**. La stessa incertezza ipotecherebbe evidentemente il fatto dell'appartenenza alla Chiesa per un Vescovo consacrato da Mons. Lefebvre finchè questi continuerà di riconoscere e di esigere di riconoscere che W è investito della suprema Autorità.

[IV.] La risposta alla domanda [9] è subordinata alla dichiarazione che farà [?] Mons. Lefebvre nell'atto di un'eventuale consacrazione.

SE, nell'occazione di un'eventuale Consacrazione, Mons. Lefebvre sconfessa la sua attuale posizione, ed afferma la vacanza almeno formale della Sede Apostolica, tutte le condizioni [II] saranno di fatto realizzate. Non ci si potrà, allora, che rallegrare. La MISSIO sarebbe assicurata dall'opera di Ecône che sboccherebbe infine, LEALMENTE, nella **realtà.**

D'altra parte, è proprio a Monsignor Lefebvre, in quanto già Arcivescovo di Dakar e di Tulle, che incombe di completare quest'opera; poichè Mons. NGO DINH THUC è deceduto il 13 dicembre 1984, e che almeno per quel che concerne l'agire, Mons. de Castro Mayer non fà che seguire Mons. Lefebvre. Per quanto mi riguarda, SE Mons. Lefebvre professa INFINE la sana dottrina che SOLA può giustificare la sua azione, non desidero altro che restare nella solitudine dalla quale non sono uscito che per l'OBLATIO MUNDA.

SE, nell'occasione di un'eventuale Consacrazione, Mons. Lefebvre NON DICHIARA ESPRESSAMENTE E PUBBLICAMENTE la sconfessione della sua attuale posizione, anche se **esteriormente** non riaffermasse di riconoscere W come Vicario in atto di Gesù Cristo: allora, la duplicità[9] che mette **sistematicamente** in opera Mons. Lefebvre ESIGE di **temere il peggiore dei compromessi.** Tali "Consacrazioni" sarebbero ordinate, satanicamente e magistralmente, a meglio assicurare il "ralliement" (l'adesione)[7] della falange "tradizionale" alla chiesa ufficiale.

10) Sodalitium: *Cosa pensate della "testimonianza della Fede" necessariamente richiesta oggi, sia da parte dei sacerdoti che da parte dei fedeli?*

Mons. G.: Testimonianza della Fede, necessariamente richiesta, da parte dei Sacerdoti e da parte dei fedeli.

[I.] Il dovere di testimoniare. "Fideles Christi fidem aperte confiteri tenentur quoties eorum silentium, tergiversatio aut ratio agendi secumferret implicitam fidei negationem, contemptum religionis, iniuriam Dei vel scandalum proximi" [Canone 1325, § 1].

Questo Canone non fà che precisare l'avvertimento così severo, reiterato da Gesù stesso: "Invero, se uno avrà vergogna di me e delle mie parole, il Figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella sua gloria ed [in quella] del Padre e dei suoi santi Angeli" [Luca IX, 26; luglio 29]; "Chi m'avrà rinnegato davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei Cieli" [Matteo X, 33; novembre 29]. Testimoniare è inerente alla vita della Fede. **È una norma divina.** Il Diritto canonico precisa che il silenzio, vale a dire il fatto di non testimoniare, può costituire un rinnegamento della Fede.

Che ci sia sulla terra un uomo che è il Vicario di Gesù Cristo, al quale ogni fedele di Gesù Cristo deve essere sottomesso: è una verità di Fede. Sapere CHI è quest'uomo condiziona immediatamente l'esercizio della Fede, e costituisce in conseguenza una questione di fronte alla quale OGNI **fedele è tenuto a prendere posizione. È una legge divina.**

Che ci sia, in seno alla Chiesa militante, un Magistero ordinario universale che È INFALLIBILE, è una verità di Fede. Ogni fedele deve professarla, e DEVE DENUNCIARE l'errore di coloro i quali la negano. **È una legge divina.**

[II.] L'esercizio della Testimonianza.

Vi è una Testimonianza della Fede, mediante le opere, tanto mediante l'opera della vita quanto mediante le parole, che deve essere **permanente**: è questa la sostanza senza la quale le forme più particolari di questa stessa Testimonianza rischiano assai d'essere vane. "Che gli uomini vedano le vostre opere buone e glorifichino il vostro Padre del Cielo" [Matteo V, 16]. La situazione attuale esige tuttavia d'insistere sul particolare dovere di testimoniare definito in I.

Riguardo a ciò occorre precisare due cose: concernono ognuno, in priorità i sacerdoti, ma anche OGNI fedele.

In primo luogo, l'atto di testimoniare dev'essere compiuto secondo la misura che imperano la Saggezza e la prudenza. Denunciare l'eresia, denunciare il "facilismo" che vi conduce, è NECESSARIO per salvaguardare la Vita; ma questa denuncia, che è negativa, per sua natura non dà la Vita. Non è pertanto conveniente che questo compito indispensabile diventi il principale, se non l'unico oggetto delle catechesi [o omelie] domenicali, o delle conversazioni che si scambiano i fedeli attaccati alla Tradizione. "Charitas non gaudet super iniquitate, congaudet autem Veritati" [I Cor. XIII, 6]. L'annuncio e la distribuzione della Verità rivelata sostentano, ed essi soli fruttuosamente, il rigoroso dovere di "Testimoniare". "Intus reformari": ecco la rinuncia che costa, e che dà portata alla critica degli altri.

In secondo luogo, ed in controparte, non bisogna dispensarsi dal rigoroso dovere di testimoniare: "Fideles... aperte confiteri tenentur". Come l'ho spiegato [I] si tratta di una legge divina: la quale ha valore e portata EX SE, e non solo da parte dell'Autorità attuale della Chiesa. È quindi un delitto, ed **in sè** un peccato estremamente grave quello che commettono i sacerdoti di Ecône, incitando i fedeli a non considerare la questione del Papa [benchè essa tocchi immediatamente la Fede], fissando in seguito i medesimi fedeli nel loro funesto accecamento con l'odioso insegnamento di un'eresia. Mons. Lefebvre, e gli Econiani, allegano, per giustificare il loro comportamento, il fallace pretesto: "Non turbare i fedeli". Certo ciò è conveniente quanto al modo di procedere passo a passo con riguardo; ma rifiutare per [falso] principio di far Luce: è il peccato contro lo Spirito Santo, peccato che non può esser perdonato [Matteo XII, 31]. D'altra parte, Gesù non si è mai prefisso di "non turbare". Lui, "la Verità" [Giovanni XIV, 6], ha voluto INNANZITUTTO "rendere testimonianza alla verità„[Giovanni XVIII,37]. Ha "gridato„ la Verità [Giovanni VII, 37], "senza guardare in faccia alle persone" [Marco XII, 14]: il che è stato fatto proprio da San Pietro [Atti,X,34] e da San Paolo [Romani II,11]. Ne segue, ineluttabilmente, che Gesù, [in nome della Verità] è "venuto per separare, [fare] che l'uomo abbia per nemici quelli della sua casa" [Matteo X,35-36]. Gesù, lungi dal mirare a "non turbare" i discepoli "principianti" la cui motivazione sarebbe impura, rimprovera questa impurità [Giovanni VI, 26]; e persino, Il, invita i Dodici ad abbandonarlo [Giovanni VI, 67]. San Pietro risponde: "Signore, e da chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di Vita eterna" [Giovanni VI 68]. San Pietro fà così spontaneamente la prova che Gesù fonda la sua Chiesa: sulla Verità. Sono i fondatori delle sette che, per reclutare degli adepti, usano sistematicamente lo slogan: "non turbare". Non turbate nè la falsa tranquillità nè il gioco delle passioni. Allora voi [Satana mediante voi] avrete milioni e milioni di partigiani. Tutto ciò è un grave peccato contro la Testimonianza della Santissima Fede.

11) Sodalitium: *Come prospettate l'ulteriore svolgimento di questa crisi spaventosa?*

Mons. G.: Svolgimento ulteriore, soluzione... della "crisi": vale a dire della vacanza formale della Sede Apostolica?

Si designa comunemente con la locuzione: "crisi della Chiesa" lo stato di privazione nella quale si trova la Chiesa militante [vale a dire il Corpo Mistico di Cristo sussistente in terra, il quale non è la "chiesa ufficiale" in quanto tale]. Questo stato di privazione ha una causa "per accidens", per rimozione della causa propria. Questa causa "per accidens" è la vacanza formale della Sede Apostolica, almeno a partire dal 7 XII 1965.

Come può cessare questa vacanza? Il processo normale, canonico, è ben noto. Ciò che resta di Autorità nella Chiesa militante, se il Papa cade nell'eresia o lo scisma, è la persona morale [designata qui sotto con M] che costituisce l'insieme gerarchizzato dei Vescovi residenziali professanti [quindi!] integralmente la Fede cattolica. Questa persona morale M deve rivolgere al "papa" [ex-Papa] una ingiunzione; e deve convocare il Conclave, il che assicura, ALMENO IN POTENZA, la Successione Apostolica, considerando quest'ultima dal punto di vista FORMALITER. [È quanto accade quando muore il Papa: in particolare quando il Conclave, debitamente convocato, deve essere differito per cause estrinseche]. Se il "papa" persiste nel suo errore, **ipso facto** è fuori dalla Chiesa, e non è più papa in nessun senso, neppur **materialiter.** Se il "papa" abiura il suo errore, spetta al Conclave "decidere" l'alternativa: **o** questo "papa" pentito ritorna Papa formaliter; **oppure**, conformemente alla bolla di Paolo IV, questo "papa" ha alienato in sè stesso, a causa dell'eresia, l'attitudine a diventare Papa formaliter che gli aveva conferito, DAVANTI ALLA CHIESA, il fatto di essere regolarmente eletto da un Conclave valido. La Chiesa non giudica mai il Papa. Ma spetta alla Chiesa [Conclave convocato da M] decidere se, SI o NO, esiste nel "papa" pentito "**riviviscenza canonica**" dell'attitudine ecclesiale ad essere Papa. Così la Chiesa giudica nel "papa" solo di ciò che, in quest'ultimo, spetta formalmente alla Chiesa.

Questo processo canonico non può evidentemente svolgersi, CHE SE la persona morale M è una **realtà.** Ora, attualmente, i soli Vescovi di cui si sia sicuri che fanno parte della Chiesa militante [Corpo Mistito di Cristo, sussistente in terra] sono coloro i quali "procedono" da Mons. Ngo Dinh Thuc [cf 9 II]: in effetti, essi sono unanimi [al contrario di Mons. Lefebvre e di Mons. de Castro Mayer] nell'affermare la vacanza almento formale della Sede Apostolica. Ma la mia opinione personale è: che, innanzitutto, l'insieme del "Vescovi-Thuc" non è gerarchizzabile **nè di diritto, nè di fatto** [!]; che, secondariamente, questo insieme espressamente ordinato alla MISSIO, ed estraneo alla SESSIO, è **metafisicamente e giuridicamente** INABILE a costituire la persona morale M. Ho designato sotto il nome di **conclavismo** l'opinione e la tendenza contraria, che rigetto assolutamente.

In mancanza di M, non esiste una soluzione "canonica"! **Gesù solo rimetterà la Chiesa in ORDINE,** nel e col Trionfo di Sua Madre. Sarà allora evidente per tutti che la salvezza sarà venuta dall'Alto.

12) Sodalitium: *Cosa pensate del gruppo di Sacerdoti e seminaristi italiani, che si sono costituiti nell'"Istituto Mater Boni Consilii"?*

Mons. G.: Istituto Mater Boni Consilii.

Sono felice di manifestare a quest'Istituto ed ai suoi membri, **i miei auguri sovrannaturali** e la mia fervente simpatia. Non posso che approvare la finalità dell'Istitituo, visto che comporta il diffondere tra i fedeli ciò che precisamente credo essere la verità, e di cui l'essenziale è stato rammentato quì sopra.

Soprattutto apprezzo, e ne rendo grazie a Dio, il fatto che i Sacerdoti dell'Istituto abbiano la lealtà ed il coraggio di spiegare la verità a TUTTI, senza usar preferenze, "I poveri sono evangelizzati" [Matteo XI,5]. È questo il segno ultimo che Gesù stesso dà a Giovanni, i cui discepoli interrogano Gesù: "Sei Tu Colui che viene o ne dobbiamo aspettare un altro" [Matteo XI 2]. Il segno cruciale che l'Istituto viene da Gesù, è che rispetta gli umili. "Aver riguardi", "non turbarli", equivale in fondo a disprezzarli come se io solo fossi sufficientemente penetrante per capire tutto e sufficientemente forte per portarlo; equivale a tenere al loro suffragio per se stesso, piuttosto che alla loro salvezza mediante la verità ["Veritas liberavit vos" (Giovanni VIII 32). Veritas! non mendacium!] - Taluni professano "in principio" la verità concernenti la situazione della Chiesa. Ma si sforzano di occultare questa "professione di Fede"; e si separano ostensibilmente da coloro che la proclamano chiaramente... "opportune et importune" [II Timoteo IV 2]. L'Istituto "Mater Boni Consilii" è concepito e nato nella Carità della Verità. Dominus incipit. **Ipse perficiat.**

Note

1) A questo proposito, conviene rispondere ad una obiezione allegata da Mons. Lefebvre e da quelli che lo seguono. Pretendono che: "rifiutarsi di menzionare W. al Te igitur" è, dicono: "rifiutarsi di

pregare per il Papa". Nientaffatto. Al contrario, è EMINENTEMENTE conveniente pregare per W. come persona privata, di pregare per lui E PER LA SUA CONVERSIONE. **al Memento dei vivi.** Mentre è evidentemente impossibile pregare per una persona IN QUANTO ESSA ASSUMEREBBE IN ATTO la funzione di essere il Vicario di Gesù Cristo, mentre questa persona pone degli atti che sospendono ASSOLUTAMENTE l'esercizio di questa funzione.

2) Mons. Thuc aveva così: pensione e doni per soccorrere i rifugiati vietnamiti. Cf il mio articolo sul BOC (abbreviazione di "Bulletin de l'Occident Chrétien"): N. 103 - (B.P. 112.92313 Sèvres Cèdex).

3) Questa eresia, diffusa in tutte le Cappelle e le Scuole tenute da "Ecône", è la seguente: "Il Magistero ordinario universale della Chiesa NON è infallibile". Ora, la Verità, tenuta dalla Tradizione, e confermata dal Vaticano I, è che il MAGISTERO ORDINARIO UNIVERSALE È INFALLIBILE. Cf M.L. Guérard del Lauriers: "De Vatican II à Wojtyla", apud: "Sous la Bannière", supplemento al N. 8 [Edizioni Sainte Jeanne d'Arc, les Guillots: 18260 VILLEGENON].

4) Ho esaminato questa questione nell'articolo: "Consacrare dei Vescovi?" [Sous la Bannière, Supplemento al N. 3, gennaio-febbraio 1986].

5) "L'Eglise militante au temps de Mgr Wojtyla" [B.O.C., N. 101, giugno 1985, pp. 12-24; in particolare, pp. 18-19].

6) L'ultimo episodio [in data!] di questa satanica doppiezza è il "colpo dell'otto dicembre 1986". Letta integralmente intra muros, nei Priorati in cui bisognava convincere i Seminaristi esitanti [e perfino risoluti a lasciare Ecône] nel rinnovare le loro promesse l'otto dicembre, la "Dichiarazione" di Mons. Lefebvre [e di de Castro Mayer] NON È STATA LETTA PUBBLICAMENTE nella sua integralità almeno in certi Priorati, St. Nicolas in particolare: la parte principale, che sconfessa il Vaticano II e W. è stata omessa. Così i Seminaristi **"duri" sono restati;** ed i fedeli continuano ad essere **ingannati.**

7) E questo anche se Mons. Lefebvre persiste a non vederlo - L'ho spiegato nell'articolo citato: nota 4.

8) Alcuni di essi sono ancora timidi, e persino reticenti, quando si tratta di proclamare PUBBLICAMENTE quanto, adesso, affermano [INFINE!] privatamente.

VITA DELL'ISTITUTO

LA CASA DI FORMAZIONE DI ORIO CANAVESE

Quanti avvenimenti, per il nostro piccolo Istituto, dall'ultimo numero di "Sodalitium"! Malgrado i nostri sforzi ed il Vostro aiuto non siamo ancora riusciti a trovare una nuova sede adeguata allo sviluppo che sta prendendo l'associazione. Tuttavia, come potevamo rinviare l'inizio degli studi ecclesiastici per i chierici che hanno bussato alla nostra porta? Come rifiutarsi di accoglierli? Con che diritto negare ai fedeli l'assistenza di nuovi sacerdoti nel futuro? In attesa di riunirsi nella nuova sede, che resta il nostro obiettivo, l'Istituto si è pertanto diviso (solo nelle residenze!): grazie alla generosità di una famiglia, che ha messo a nostra disposizione una casa, abbiamo potuto accogliere i seminaristi che ci hanno raggiunto in questo periodo. Mentre don Munari, don Nitoglia e don Murro "presidiano" a Nichelino quella che ormai può chiamarsi la "casa madre", don Ricossa ha aperto la casa di Orio Canavese, a due chilometri da Montalenghe ("habent sua sidera fata"), ed a ridosso della vecchia chiesa parrocchiale, nonchè della ex-canonica. Tra i boschi del castello di Orio, davanti al magnifico spettacolo delle Alpi innevate, vivono e studiano i seminaristi Giuseppe Coradello, Ugolino Giugni e Juan Manuel Carmona, tutti giunti al terzo anno, aiutati in tutto e per tutto da Suor Maria Margherita Spagna, che ha lasciato Montalenghe per raggiungerci. Don Ricossa e don Nitoglia assicurano i corsi di filosofia e teologia, senza trascurare di provvedere alla vita spirituale propria ad un seminario, che è resa possibile da un orario adeguato. Il 25 marzo, a Nichelino, Suor Margherita ha fatto la sua dichiarazione d'intenzioni, entrando così nell'Istituto; entro breve, con l'accettazione dei chierici Giugni e Carmona, la Madre del Buon Consiglio conterà otto figli da proteggere e consigliare!

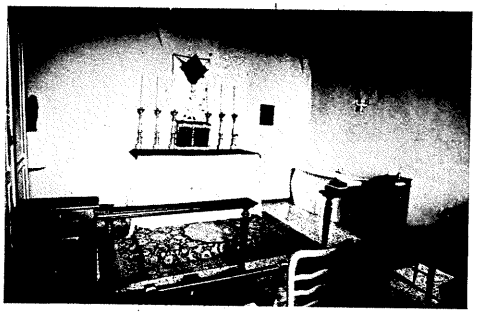

La Cappella di Orio

25 marzo: professione di Suor Margherita

Anche a Nichelino, però, non si perde tempo: sono stati aperti dei nuovi centri di Messa ad Annecy, in Savoia, a Firenze ed a Thiene, senza trascurare, per questo, quelli già esistenti.

Tutti quanti noi, nell'attività del ministero come nella ritiratezza degli studi, ci affidiamo alla Divina Provvidenza, perchè provveda alle nuove e gravi esigenze che sono venute a crearsi aprendo una nuova casa, con lo scopo di poter, domani, soccorrere un maggior numero di anime, per la loro salvezza e la Gloria di Dio.

CENTRI DI MESSA

Nichelino (TO): Istituto Mater Boni Consilii - Via Massimo d'Azeglio, 12
Tel. (011) 62.54.82. Nei giorni feriali, SS. Messa alle ore 7,30.
Domenica, ore 11,15.
Benedizione Eucaristica tutti i venerdì alle ore 21.
Il primo venerdì del mese, ora santa alle ore 21.

Torino: Via Verdi, 10. Il primo venerdì del mese e tutti i giovedì,
SS. Messa alle ore 18,15 e confessioni dalle ore 17.30.
Tutte le domeniche, confessioni dalle ore 8.30, SS. Messa cantata alle ore 9.
Catechismo il sabato, seguito dalle confessioni e dal S. Rosario.

Orio Canavese: Via della Parrocchia, 4
SS. Messa tutti i giorni feriali alle ore 7,30.
Per celebrazioni domenicali telefonare a Nichelino.

Valmadrera (CO): Via Concordia, 21 - Tel. (0341) 58.04.86.
SS. Messa la 1ª e la 3ª domenica del mese alle ore 10,
e confessioni dalle ore 9,30.

Trento: SS. Messa la 2ª domenica del mese. Per informazioni sul luogo e l'orario, e per notizie su celebrazioni settimanali, rivolgersi al dott. Senter - Tel. (0464) 332.81.

Marano Vicentino (Thiene - VI): Via Canè, 1 presso la fam. Parolin Gianni.
SS. Messa la 4ª domenica del mese alle ore 18,30
per informazioni rivolgersi a Nichelino.

Maranello (MO): Villa Senni - Strada per Fogliano - Tel. (0536) 94.12.52.
SS. Messa tutte le domeniche alle ore 11 ed il primo venerdì del mese alle ore 17.

Firenze: Via Ciuto Brandini, 31 presso Sig.na Liliana Balotta.
Tel. (055) 68.59.51. SS. Messe la 1ª e la 3ª domenica del mese alle ore 18,15 e confessioni dalle ore 17,30.

Annecy (Francia): 2, rue de Saint François de Sales presso la fam. Cazalas Jean François, - Tel. dall'Italia: (0033) 50-51.38.04.
SS. Messe la 2ª e la 4ª domenica del mese alle ore 10,
e confessioni dalle ore 9.

COME AIUTARCI

— Non si fanno abbonamenti a "Sodalitium". Il nostro periodico viene inviato gratuitamente a tutti quanti desiderano riceverlo.

— Preghiamo tutti quanti non desiderano ricevere "Sodalitium", per qualsiasi motivo, di volercelo gentilmente comunicare.

— Il nostro Istituto Mater Boni Consilii ed il suo periodico "Sodalitium" non hanno altri introiti che le vostre offerte senza le quali non possono vivere.

Offerte:

- sul Conto del Credito Italiano, Ag. 6, Conto 44999, intestando l'assegno a Don Franco Munari.
- sul Conto Corrente Postale numero 24681108 intestato a "Sodalitium", periodico dell'Associazione Mater Boni Consilii.